



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 808

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 ottobre 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 63

Plenaria » 66

2^a - Giustizia:

Plenaria » 68

Sottocommissione per i pareri » 79

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 80

4^a - Difesa:

Plenaria » 88

5^a - Bilancio:

Plenaria » 93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	103
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	105
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	109
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	139
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	143
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	163
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	169
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	284
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	288
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	289
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	289

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	291
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	293
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	294
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	297

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:	
<i>Plenaria (*)</i>	

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Moby Prince verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 808° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 ottobre 2017.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**10^a (Industria, commercio, turismo)
e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
EPIFANI

Intervengono il ministro dello sviluppo economico Calenda e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente EPIFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli esiti della consultazione pubblica sulla nuova Strategia energetica nazionale**

Il presidente EPIFANI rivolge un indirizzo di saluto al Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

Il ministro CALENDÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il ministro GALLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati CRIPPA (*M5S*), BENAMATI (*PD*) e Maria Stella BIANCHI (*PD*) e i senatori DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*), Laura PUPPATO (*PD*), Paola PELINO (*FI-PdL XVII*), GIROTTA (*M5S*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), SCALIA (*PD*) e il presidente della 10^a Commissione del Senato MUCCHETTI (*PD*).

Il ministro Carlo CALENDÀ fornisce ulteriori precisazioni.

Il ministro Gian Luca GALLETTI fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente EPIFANI ringrazia i Ministri per il prezioso contributo offerto alle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
CALEO

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(769) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*

(991) *Monica CASALETTO ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio*

(1181) *RUTA ed altri. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(1734) *Laura PUPPATO ed altri. – Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo*

– e **petizione n. 1628** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente CALEO informa che la senatrice Anitori ha ritirato l'emendamento 2.19 e riformulato l'emendamento 4.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, e che la senatrice De Petris ha ritirato l'emendamento 2.9. Fa inoltre presente che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori, anch'essi pubblicati in allegato. Precisa poi che l'emendamento 8.15 dei relatori, a cui non sono riferiti sube-

mendamenti, è ripubblicato in allegato in un testo corretto, con riferimento esclusivamente al comma modificato (il comma 7 anziché il comma 5).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Apprezzate le circostanze, il presidente CALEO propone di rinviare la fase illustrativa ad altra seduta.

La senatrice MORONESE (M5S) concorda con la proposta del Presidente, sollecitando la presenza di un rappresentante del Governo in tale successiva seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice PUPPATO (PD), relatrice per la 13^a Commissione, auspica un celere prosieguo dell'esame.

Il presidente CALEO si riserva di comunicare il calendario delle prossime sedute delle Commissioni riunite, nelle more della definizione dei lavori parlamentari per la sessione di bilancio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2383

Art. 1.

1.7/1

RUTA

All'emendamento 1.7, sostituire le parole: «che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità», con le seguenti: «di degrado del suolo che causano erosione, compattamento, perdita di materia organica e di biodiversità, salinizzazione e desertificazione».

1.7

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».

1.8/1

CONTE

All'emendamento 1.8, aggiungere infine le seguenti parole: «e sostituire il terzo periodo con i seguenti: "La valutazione delle alternative comporta, in ogni caso, una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione i diversi possibili impatti ambientali. Gli impatti sul suolo e sul consumo di suolo conseguenti ad un piano o ad un progetto devono essere valutati nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità. Gli esiti della valutazione devono risultare dall'atto di approva-

zione della pianificazione adottata o della progettazione definitiva degli interventi''.».

1.8/2

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 1.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità di piani e di progetti, con l'esclusione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione del consumo di suolo previsto delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta"».

1.8/3

VACCARI

All'emendamento 1.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al terzo periodo dopo le parole "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" inserire le seguenti "e di quelli promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la regione ne ravvisi con delibera di giunta valore di insediamento prioritario».

1.8

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legislazione», inserire le seguenti: «statale e».

1.10/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

1.10

I RELATORI

Al comma 3 sostituire le parole da: «orientano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le Province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo inedificato».

1.12/1

RUTA

All'emendamento 1.12, dopo le parole: «dei suoli», aggiungere le seguenti: «e dopo il medesimo comma 4 aggiungere il seguente:

''4-bis. Al fine di garantire il miglior contenimento del suolo e il riuso del suolo edificato, ISPRA, in collaborazione con le Regioni e con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA), procede a strutturare un sistema integrato di conoscenza, di protezione e di tutela del suolo mediante la creazione di una banca dati nazionale, liberamente accessibile via web, sui suoli, sui loro servizi ecosistemici e sulle loro minacce di degrado''.».

1.12

I RELATORI

Al comma 4, dopo le parole: «suoli agricoli abbandonati» inserire le seguenti: «e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli».

Art. 2.**2.1/1**

CONTE

All'emendamento 2.1, al capoverso «1.», sostituire le lettere dalla a) alla i) con le seguenti:

«a) per ''consumo di suolo'': l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione, causati da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione

irreversibile della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o peri urbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": un insieme di interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurre la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;».

2.1/2

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.1/3

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie agricola, naturale e seminaturale, nonché qualunque processo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici, insediamenti, alla densificazione o alla conversione di terreno di un'area urbana. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata come prevista dalla lettera *a-bis*) del presente comma»;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) per "area urbanizzata": la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio o turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi o impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;».

2.1/4

CONTE

All'emendamento 2.1, al capoverso «1.» apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie libera, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici libere in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per "superficie libera": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree indicate all'articolo 3, commi 7 e 8, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;».

Alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «che non determinino nuovo consumo di suolo.».

2.1/5

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione».

2.1/6

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 2.1, capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione, determinati da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione irreversibile della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;».

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) per "impermeabilizzazione": gli interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);».

2.1/7

MORGONI

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento netto della superficie impermeabilizzata, inteso come bilancio tra la crescita delle superfici impermeabilizzate e la loro riduzione dovuta a interventi di rimozione dell'impermeabilizzazione».

2.1/8

NUGNES

All'emendamento 2.1, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole:*
«causati anche da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione della valenza funzionale del suolo agricolo o conse-

guente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;

b) *al comma 1 lettera c) dopo le parole: «o per effetto della» aggiungere le seguenti: «rimozione per escavazione o della»;*

c) *al comma 1, lettera c) dopo le parole: «permanenti di materiale,» aggiungere la parola: «nonché».*

d) *sopprimere le lettere g), h), i).*

2.1/9

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.1/10

VACCARI

All'emendamento 2.1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) per «superficie o area libera»: suolo compreso dagli strumenti urbanistici nel territorio rurale o agricolo, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura dell'area libera mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi di materiale, delle altre trasformazioni tali da rendere non più utilizzabili i terreni per l'attività agricola e silvopastorale;

c) dopo le parole: «aree urbanizzate» inserire le seguenti: «, senza consumo di aree libere se non strettamente necessarie alla rigenerazione medesima,»;

d) *alla lettera e) sopprimere le seguenti parole: «naturali o seminaturali»;*

e) alla lettera f), dopo le parole: «suolo già impermeabilizzato» inserire le seguenti: «o migliorando il valore ambientale di aree libere, anche».

2.1/11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate».

2.1/12

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in ambito urbano o interurbano».

2.1/13

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche in ambito urbano o interurbano» inserire le seguenti: «ad esclusione dei lotti interclusi».

2.1/14

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) "per impermeabilizzazione": interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasforma-

zioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);».

2.1/15

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.1/16

RUTA

All'emendamento 2.1, alla lettera c), dopo le parole: «ridurne la permeabilità», inserire le seguenti: «e le funzioni ecosistemiche» e sopprimere le parole: «aree estrattive non rinaturalizzate».

2.1/17

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non naturalizzate».

2.1/18

D'ALÌ

All'emendamento 2.1, al capoverso 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi compresi gli insediamenti di infrastrutture destinati alla produzione di energia alternativa su terreni agricoli, destinata a scopi commerciali;».

2.1/19

NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «sostenibilità» con la seguente: «ripristino»;*
 - b) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di servizi ecosistemi».*
-

2.1/20

NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

2.1/21

NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «recupero», con «l'eliminazione».

2.1/22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «entro una distanza di 300 metri».

2.1/23

BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di

suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio».

2.1/24

RUTA

All'emendamento 2.1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«l) per "suolo": lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo svolge importantissime funzioni ecosistemiche, è componente essenziale della Zona Critica della Terra, è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa ambientale non rinnovabile.

m) per "degrado del suolo": la perdita della capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ed i suoi servizi ecosistemici».

2.1/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere;"».

2.1

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (consumo di suolo permanente), o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (consumo di suolo reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per "contesto prevalentemente artificiale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per "contesto a media densità": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per "contesto prevalentemente agricolo o naturale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento».

Art. 3.

3.1/1

CONTE

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida, basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva vincolante del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo e le Linee guida di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di

progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate alla luce dei principi e degli obiettivi fissati dalla stessa. Esse, per le componenti che gravano su suoli non consumati, non producono effetti sul regime giuridico dei suoli, che conservano il regime precedente fino all'approvazione di provvedimenti attuativi. I Comuni, anche in forma aggregata, possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3».

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al dato pro-capite medio di consumo di suolo nei tre anni precedenti, rilevato alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolato su base nazionale tenendo conto dei residenti nel Comune alla stessa data, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e

comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Regione individua con delibera di Giunta le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 che non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

8. Non concorrono al computo del consumo di suolo gli interventi realizzati da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile quando siano direttamente funzionali e necessari all'esercizio dell'attività agricola».

3.1/2

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida, basate sulla cartografia e sui dati disponibili in forma disaggregata per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva vincolante del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del con-

sumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «coerenti con l'obiettivo», aggiungere le seguenti: «e le Linee guida »;*

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «quinquennale»;*

d) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al dato pro-capite medio di consumo di suolo nei tre anni precedenti, rilevato alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolato su base nazionale tenendo conto dei residenti nel Comune alla stessa data, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.»;

e) *al comma 6, dopo il sesto periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria».*

3.1/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6 predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.»;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La Regione individua con delibera di Giunta le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1 comma 2 che non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale».

3.1/4

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non è consentito, a partire dal 10 gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale dovrà essere ridotto, annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile».

3.1/5

NUGNES

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «2050» aggiungere le seguenti:* «e linee guida basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi.»;

b) *al comma 1, dopo le parole: «la riduzione progressiva» aggiungere le seguenti:* «vincolante»;

c) *al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni rispetto al» aggiungere le seguenti:* «alla media nazionale del»;

d) *al comma 3 dopo le parole: «coerenti con l'obiettivo» aggiungere le seguenti:* «e le linee guida di cui al comma 1»;

e) *al comma 6 dopo le parole: «scansione temporale triennale» aggiungere le seguenti:* «. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla carto-

grafia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria».

3.1/6

MORONESE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni» ovunque ricorrano con le seguenti: «30 per cento ogni tre anni».

3.1/7

MORONESE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni» ovunque ricorrano con le seguenti: «20 per cento ogni tre anni».

3.1/8

NUGNES

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «tre anni», con la seguente: «anno»;*
- b) *al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni», con le seguenti: «10 per cento ogni anno»;*
- c) *al comma 2 sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «sessanta»;*
- d) *al comma 3 sostituire le parole: «12 mesi», con le seguenti: «6 mesi»;*
- e) *al comma 3 dopo le parole: «dell'estensione del suolo», aggiungere la seguente: «degradato,»;*
- f) *al comma 3 sostituire la parola: «privilegiando», con la seguente: «anteponendo»;*
- g) *al comma 4 dopo le parole: «previsioni urbanistiche», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1»;*
- h) *al comma 4 sostituire le parole: «formati o variati dalla», con le seguenti: «già approvati alla»;*
- i) *al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «settennale»;*
- j) *al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «non», con la seguente: «anche»;*

- k) *al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «ogni tre anni», con le seguenti: «ogni anno»;*
- l) *al comma 7, sopprimere le parole da: «le infrastrutture», fino a: «2016, n. 50 e»;*
- m) *al comma 7, sopprimere le parole da: «nonché», fino a: «comma 2»;*
- n) *al comma 8, sostituire le parole: «in cui», con le seguenti: «a condizione che».*
-

3.1/9

VACCARI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile»;*
- b) *al comma 2, dopo le parole: «i dati circa le previsioni», inserire le seguenti: «in espansione»;*
- c) *al comma 4, dopo le parole: «o variati», inserire le seguenti: «a decorrere»;*
- d) *al comma 5, sostituire le parole da: «non sono consentiti interventi», fino alla fine del comma con le seguenti: «non è consentita l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi in espansione che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi gli atti in quanto assunti in violazione del presente comma»;*
- e) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo».*
-

3.1/10

QUAGLIARIELLO, DAVICO

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.», con le seguenti: «per la componente permanente.»;*
- b) *sostituire il comma 7 con il seguente: «Non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità e le opere e gli interventi da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logi-*

stici, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, per le quali sia stata condotta la preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di Giunta, valore di insediamento prioritario».

3.1/11

NUGNES

All'emendamento 3.1, al comma 2, sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «novanta».

3.1/12

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e Bolzano»;*
 - b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»;*
 - c) *al comma 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e delle Province autonome».*
-

3.1/13

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», al comma 3, sostituire le parole: «qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole», con le seguenti: «pedologiche, pedoclimatiche, di qualità dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva».

3.1/14

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 3, sopprimere le parole: «dell'estensione del suolo già urbanizzato».

3.1/15

CONTE

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, dopo le parole: «strumenti di pianificazione regionali», inserire le seguenti: «e comunali»;*
 - b) *al comma 4 sopprimere il primo periodo;*
 - c) *al comma 4, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e ai piani attuativi non convenzionati».*
-

3.1/16

MORGONI

All'emendamento 3.1, comma 3, sostituire le parole da: «devono recepire», fino alla fine del comma con le seguenti: «che comunque devono recepire automaticamente le definizioni di cui all'articolo 2 e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge, non inferiori a quelli indicati al comma 1 del presente articolo».

3.1/17

MORGONI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3. Comunque, decorso il termine di 10 anni, le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza

che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono».

3.1/18

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso «comma 4», primo periodo, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «, superiore alla quantità di cui al comma 3,».

3.1/19

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «triennale».

3.1/20

NUGNES

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «quinquennale».

3.1/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «quinquennale».

3.1/22

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «quinquennale».

3.1/23

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, sopprimere il capoverso «comma 5».

3.1/24

MORGONI

All'emendamento 3.1, al comma 5, dopo le parole: «consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti», inserire le seguenti: «ovvero si trovi in una Regione in cui non sia stata rispettata la percentuale di riduzione di cui al comma 1.».

3.1/25

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «consumo del suolo», inserire le seguenti: «, comprensivo dell'elaborazione delle relative metriche di frammentazione del territorio rurale»;*

b) *al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «monitoraggio del consumo di suolo», inserire le seguenti: «, delle caratteristiche pedologiche, e qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche.».*

3.1/26

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 6, dopo le parole: «dell'economia agraria.», aggiungere le seguenti: «L'Ispra entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee guida operative che forniscono indirizzi utili per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definiscono le modalità di irrogazione di eventuali sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 28 giugno 2016, n. 132».

3.1/27

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) Per garantire il necessario supporto alle Regioni ed ai comuni in merito all'attuazione degli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, commi 1 e 5, ISPRA, in collaborazione con le Regioni e con il CREA, realizza e aggiorna con cadenza annuale una banca dati nazionale georeferenziata, liberamente consultabile via *web*, sui suoli e sulla quantificazione dei loro servizi ecosistemici e delle loro minacce di degrado, con un dettaglio spaziale idoneo per le esigenze della pianificazione regionale e comunale. Al fine di agevolare la realizzazione e l'aggiornamento di tale banca dati, ISPRA, in collaborazione con le Regioni, con il CREA e con il coinvolgimento di esperti del mondo della ricerca e dell'università, costituisce un proprio Comitato tecnico scientifico ai fini dell'emanazione e dell'aggiornamento delle "linee guida", liberamente consultabili via *web*, per la spazializzazione delle informazioni pedologiche, per la quantificazione e mappatura dei servizi ecosistemici dei suoli e delle minacce di degrado del suolo».

3.1/28

QUAGLIARIELLO, DAVICO

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità e le opere e gli interventi da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, per le quali sia stata condotta la preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di Giunta, valore di insediamento prioritario».

3.1/29

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» con le seguenti: «produttivi per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

3.1/30

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» con le seguenti: «produttivi».

3.1/31

PICCOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7 dopo le parole: «di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, le opere di preminente interesse statale comprese in un piano o programma approvato o adottato da un 'amministrazione statale».

3.1/32

PICCOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, dopo le parole: «opere pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «e di preminente interesse statale».

3.1/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 3.1, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

3.1/34

MORGONI

All'emendamento 3.1, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e le opere e gli interventi di pubblica utilità o da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle necessarie alla realizzazione di opere e infrastrutture a essi connesse, fermo restando l'obbligo di effettuare una preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo e di trasmettere i dati cartografici, da parte del Comune, all'ISPRA e all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente ai fini del monitoraggio di cui al comma 6 e secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'ISPRA.».

3.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Limite al consumo di suolo) – 1.* In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di

edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a*) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i cri-

teri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo».

Art. 4.

4.3/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 4.3, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

4.3/2

RUTA

All'emendamento 4.3, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 3 e 6-bis».

4.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.7/1

VACCARI

All'emendamento 4.7, dopo le parole: «primo periodo» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "ristrutturazione urbanistica" inserire le seguenti: ", di sostituzione" e».

4.7/2

VACCARI

All'emendamento 4.7 aggiungere in fine le seguenti parole: «e al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "o in aree libere all'uopo definite dallo strumento urbanistico, per garantire la riduzione di densità di aree urbanizzate dichiarate a grave rischio sociale e ambientale con apposita delibera della Giunta regionale, perseguendo in tal caso interventi di mitigazione o compensazione ambientale"».

4.7/3

VACCARI

All'emendamento 4.7 aggiungere infine le seguenti parole: «e al secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Il riuso delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, di recupero e risanamento, e di processi di bonifica, anche se riportate allo stato naturale e di permeabilità anche parziale, non concorrono a determinare consumo di suolo e possono essere utilizzate al fine della compensazione ove destinate a parchi o dotazioni ambientali"».

4.7

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni» fino alla fine del periodo.

4.10 (testo 2)

ANITORI, VICARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano proporzionati al tipo di superficie utilizzata, agricola o naturale e seminaturalee che abbiano lo stesso valore in qualità di servizio ecosistemico».

4.13/1

VACCARI

All'emendamento 4.13 dopo le parole: «comma 3» inserire le seguenti: «dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Rientrano nella definizione di aree dismesse quelle di proprietà di persone fisiche o giuridiche, non destinate all'attività agricola o silvopastorale e quelle in cui sono presenti manufatti in tutto o parte integri, non utilizzati per attività di qualsiasi natura, mentre rientrano nella definizione edifici dismessi quelli di proprietà di persone fisiche o giuridiche, in tutto o parte completati ma non utilizzati per le funzioni cui sono destinati. I proprietari sono tenuti a comunicare ai Comuni ogni cambiamento relativamente allo stato d'uso degli immobili, aree ed edifici, nonché la disponibilità dei medesimi per il recupero e il riuso, secondo le modalità fissate dalla Regione con atto di indirizzo" e al».

4.13

I RELATORI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma aggregata».

4.15/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 4.15, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

4.15

I RELATORI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.18/1

NUGNES

All'emendamento 4.18, al capoverso «4.», sopprimere l'ultimo periodo.

4.18/2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 4.18, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

4.18/3

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 4.18, al capoverso comma 4, dopo le parole: «sono escluse» inserire le seguenti: «le infrastrutture viarie e».

4.18/4

VACCARI

All'emendamento 4.18, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientali, sulla base di appositi programmi anche di area vasta, i Comuni individuano dotazioni ambientali, quali «cunei verdi, reti verdi o una o più «cintura verde», con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione delle dotazioni ambientali è parte integrante del Piano del verde di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

4.18/5

NUGNES

All'emendamento 4.18, al capoverso «5.», dopo le parole: «acque piovane» aggiungere le seguenti: «e di recupero del suolo degradato».

4.18/6

RUTA

All'emendamento 4.18, al comma 5, dopo le parole: «L'individuazione della "cintura verde"» inserire le seguenti: «, supportata dai dati di cui all'articolo 3, comma 6-bis.».

4.18/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 4.18, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente comma sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9».

4.18

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni Comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della "cintura verde" è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

Art. 5.**5.6/1**

NUGNES

All'emendamento 5.6, alla lettera a), dopo le parole: «ambientali e culturali», aggiungere le seguenti: «Gli edifici di interesse storico-documentale e ambientale, sono esclusi dagli interventi di sostituzione edilizia».

5.6/2

CONTE

All'emendamento 5.6, al comma 1, punto b), dopo le parole: «sulla tutela degli abitanti e» inserire le parole: «sulla valorizzazione».

5.6/3

VACCARI

All'emendamento 5.6, alla lettera b), dopo le parole: «sulla tutela degli abitanti e» inserire le seguenti: «sulla valorizzazione».

5.6/4

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

All'emendamento 5.6, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che per le forme di intervento di cui alla lettera b) siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini».

5.6/5

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 5.6, al capoverso «comma 1», sopprimere la lettera f).

5.6

I RELATORI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «, nel rispetto delle norme» fino a: «paesaggistico e ambientale» con le seguenti: «e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull’inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «i progetti» con le seguenti: «le forme di intervento»;*

d) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di contenimento del consumo di suolo»;*

e) *alla lettera d), sopprimere le parole: «per un congruo periodo», e sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nelle aree urbane degradate»;*

f) *alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza».*

Art. 6.

6.4/1

VACCARI

All’emendamento 6.4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, i Comuni adottano il Piano del Verde, finalizzato a tutelare il verde esistente e a conseguire una dotazione minima di aree permeabili e aree verdi urbane, che deve essere fissata dalle Regioni con apposita delibera, volte a ridurre l’inquinamento, a offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell’integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell’ambiente urbano. Le Regioni, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde, che comprende le prescrizioni relative agli interventi e la ricognizione delle superfici verdi urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun comune entro dodici mesi dall’adozione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3. Rientrano nelle superfici verdi urbane i giardini, i cortili e i parchi pubblici e privati, le fasce di mitigazione alle infrastrutture e ogni altro spazio verde che le Regioni provvederanno ad individuare con apposito atto di indirizzo. Il Piano del Verde è un allegato degli strumenti urbanistici, quelli già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici verdi urbane.*

Il Piano del Verde, ove occorra, comporta dichiarazione di pubblica utilità»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola: «libere» con la seguente: «verdi»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «libera» con la seguente: «verde urbana» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto strettamente necessario alla sua fruizione, valorizzazione e manutenzione».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano del verde e delle superfici verdi urbane)».

6.4/2

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 1 si apportano le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «la rigenerazione dei tessuti urbani» con le seguenti: «il recupero dei suoli urbani»;*

b) *dopo la parola: «degradati» aggiungere le seguenti: «, di bonifica,».*

6.4/3

CONTE

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6.» al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità,» e «e delle superfici libere urbane» ovunque ricorrano;

e al comma 2 sopprimere:

a) *la lettera a);*

b) *alla lettera b) le seguenti parole: «e il soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali»;*

c) *alla lettera g) le seguenti parole: «e delle superfici libere urbane».*

Conseguentemente, sopprimere nella rubrica le seguenti parole: «e delle superfici libere urbane».

6.4/4

RUTA

All'emendamento 6.4, capoverso «Art. 6.», al comma 1, dopo le parole: «dal punto di vista della salubrità», inserire le seguenti: «ambientale».

6.4/5

CONTE

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane» inserire le seguenti: «, anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/6

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 6.4, al comma 1, dopo le parole: «Piano del verde e delle superfici libere urbane» inserire le seguenti: «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/7

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superfici libere urbane» inserire le seguenti: «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/15

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 1 dopo le parole: «superfici libere urbane» aggiungere le seguenti: «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici.».

6.4/8

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi.».

6.4/9

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1,» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi.».

6.4/10

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1», aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 11.».

6.4/11

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 2, lettera a)», sostituire le parole: «ciascuna superficie libera» con le seguenti: «specifiche superfici libere.».

6.4/12

MORONESE

All'emendamento 6.4, al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «piste ciclabili» con le seguenti: «aree con accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo».

6.4/13

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che rivaluti i titoli abilitativi e gli strumenti urbanistici in ordine agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3, comma 1».

6.4/14

MORONESE

All'emendamento 6.4, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) definisca degli obiettivi ai fini del perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili e del miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi».

6.4

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Piano del verde e delle superfici libere urbane). - 1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun Comune entro dodici

mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4 comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,».

Art. 7.

7.12/1

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione», con le seguenti: «all'esercizio».

7.12/2

CONTE

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione» con le seguenti: «all'esercizio».

7.12/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione» con le seguenti: «all'esercizio».

7.12

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non funzionali all'attività agricola» con le seguenti: «non connessi alla conduzione dell'attività agricola».

Art. 8.**8.4/1**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 8.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

''7-bis. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa emanazione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica''».

8.4

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «il recupero di edifici» inserire le seguenti: «, manufatti».

8.5/1

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 8.5, sostituire le parole: «di antico impianto» con le seguenti: «di impianto antico o storico».

Conseguentemente all'emendamento 8.6, sostituire le parole: «di antico impianto» con le seguenti: «di impianto antico o storico».

8.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e di infrastrutture rurali» inserire le seguenti: «di antico impianto».

8.6/1

D'ALÌ

All'emendamento 8.6, sopprimere le parole da: «finalizzato» fino alla fine.

8.6/2

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 8.6, sopprimere le parole: «finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola».

8.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei nuclei abitati rurali» con le seguenti: «di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1,».

8.7/1

NUGNES

All'emendamento 8.7, dopo la parola: «impermeabilizzate», aggiungere le seguenti: «con il recupero dei servizi ecosistemici».

8.7

I RELATORI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate».

8.9/1

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «sopprimere le seguenti parole: ”, anche di natura fiscale,»» con le seguenti: «sostituire la parola ”fiscale”, con la seguente ”economica”».

8.9/2

D'ALÌ

All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «sopprimere le seguenti» con le seguenti: «dopo le» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e amministrativa».

8.9

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche di natura fiscale,».

8.12/1

CONTE

All'emendamento 8.12, sostituire il capoverso «4.» con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione e di fiscalità immobiliare e fondiaria per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Le misure di incentivazione di natura fiscale di cui al periodo precedente non devono in ogni caso comportare, né direttamente né indirettamente, un aumento della pressione fiscale per i contribuenti».

8.12/2

NUGNES

All'emendamento 8.12 dopo le parole: «di incentivazione» aggiungere le seguenti: «proporzionali alla riduzione del consumo di suolo effettuata».

8.12/3

NUGNES

All'emendamento 8.12, dopo le parole: «consumo di suolo» aggiungere le seguenti: «superiori alle percentuali di riduzione di cui all'articolo 3, comma 1;».

8.12/4

VACCARI

All'emendamento 8.12, aggiungere infine le seguenti parole: «Le misure di incentivazione di natura fiscale debbono avvenire ad invarianza di gettito».

8.12

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana».

8.15 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 7, aggiungere, in fine, dopo le parole: «per la finanza pubblica» le seguenti: «, compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

Art. 9.**9.1/1**

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

All'emendamento 9.1, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome» e le parole: «e delle province autonome».

9.1/2

NUGNES

All'emendamento 9.1 dopo le parole: «registro pubblico» aggiungere le seguenti: «da aggiornare annualmente».

9.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «un registro» con le seguenti: «Presso le Regioni e le Province autonome è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito internet istituzionale delle Regioni e delle province autonome,» e sopprimere le seguenti parole: «comma 8» ovunque ricorrono.

Art. 11.**11.1/1**

RUTA

All'emendamento 11.1, dopo le parole: «Art. 11» inserire le seguenti: «- (Formazione e informazione). – 1. ISPRA, con il supporto del Comitato tecnico scientifico e con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili liberamente dal web, per migliorare la percezione e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado, ed al suo consumo. Tali materiali devono essere organizzati per diverse tipologie di utenza includendo le scuole di ogni ordine e grado e le aziende rurali e devono includere esempi per ogni regione. Le Regioni, in collaborazione con i Comuni, con il supporto tecnico di ISPRA ed in conformità con le disposizioni normative vigenti, individuano appositi interventi di formazione ed informazione sul suolo, sulle minacce che incombono sui suoli, con l'obiettivo di portare a conoscenza e formare il personale delle amministrazioni locali, delle aziende rurali e le comunità locali sull'importanza dei suoli dei relativi territori, della loro corretta gestione ed uso al fine di limitare e possibilmente impedire ulteriore degrado del suolo».

11.1/2

CONTE

Al capoverso «Art. 11», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato da ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nei tre anni precedenti sul consumo del suolo anche sulla base della popolazione residente al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano ottenuto l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 11.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei

dati rilevati nei tre anni precedenti sul consumo del suolo anche sulla base della popolazione residente al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano ottenuto l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/4

VACCARI

All'emendamento 11.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi a piani attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge che non importino modifica del perimetro per includere aree che lo strumento urbanistico qualifica come Territorio rurale (zona E). Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/5

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1/6

CONTE

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole: «e piani attuativi»;*
 - b) *sopprimere il secondo periodo;*
 - c) *al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: «già rilasciati».*
-

11.1/7

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 11.1, al comma 1, ovunque ricorra la parola: «attuativi» sostituirla con la seguente: «adottati».

11.1/8

NUGNES

All'emendamento 11.1, si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le parole: «del 60 per cento»;*
- b) *dopo la parola: «dell'incremento» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 3 comma 1»;*
- c) *al secondo periodo sopprimere la parola: «comunque»;*

- d) *al secondo periodo sopprimere le parole da:* «i procedimenti in corso» *fino a:* «presente legge»;
 - e) *sostituire la parola:* «relativi» *con la seguente:* «solo»;
 - f) *sostituire la parola:* «rilasciati» *con:* «approvati»;
 - g) *sopprimere le parole da:* «comunque denominati» *fino a:* «suolo libero»;
 - h) *dopo le parole:* «opere pubbliche» *aggiungere la seguente:* «approvati»
 - i) *sopprimere il periodo da:* «derivanti» *fino a:* « dei piani attuativi»;
 - j) *sopprimere le parole:* «decorsi tre anni»;
 - k) *sopprimere il comma 2.*
-

11.1/9

NUGNES

All'emendamento 11.1, si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole:* «dell'incremento relativo all'anno precedente» *aggiungere le seguenti:* «dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato dall'ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente sul consumo di suolo anche in base alla popolazione residente»;
 - b) *al comma 1, sostituire le parole:* «presentato istanza per» *con la seguente:* «ottenuto»;
 - c) *al comma 1, dopo le parole:* «il cui procedimento sia» *sostituire la seguente:* «attivato» *con la parola:* «concluso».
-

11.1/10

MORONESE

All'emendamento 11.1, al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti in corso» *con le seguenti:* «i procedimenti conclusi».

11.1/11

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamenti 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i procedimenti in corso alla data» con le seguenti: «i procedimenti in corso e quelli avviati entro un anno dalla data».

11.1/12

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi» con le seguenti: «nonché le varianti, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi».

11.1/13

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

11.1/14

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le opere relative a infrastrutture viarie».

11.1/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 11.1, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ulteriori cinque anni, il consumo di suolo nei comuni italiani non è comunque consentito in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, in misura superiore al 50 per cento di quanto consentito dal limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/16

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, FATTORI

All'emendamento 11.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.1/17

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 11.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

11.1/18

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 11.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni Regione e Provincia autonoma provvede a ripartire tra i comuni la quota di consumo di suolo ammissibile, applicando un calcolo basato sull'incremento della popolazione comunale residente rilevato su base decennale».

11.1**I RELATORI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Disposizioni transitorie e finali*). - 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri212^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 13,50*

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Oliverio ed altri; Caon ed altri; Laura Venitelli ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.3 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, al comma 1, alinea, la necessità che sia individuato l'oggetto del decreto legislativo ivi previsto, dal momento che, alle lettere *a)* e *b)*, sono indicati solo i principi e i criteri direttivi.

Sull'emendamento 5.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando, al comma 1, l'opportunità di prevedere, in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, un coinvolgimento delle Regioni interessate.

Sull'emendamento 17.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, invitando a precisare l'*iter* di adozione del decreto legislativo ivi previsto, nel cui ambito appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2858) SACCONI. – Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti da 1.201 a 1.300, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 7, ai commi 1 e 2, volti rispettivamente all'identificazione dei vettori che richiedono azioni prioritarie e all'adozione di uno o più piani d'azione per trattare gli stessi, l'opportunità di individuare i Ministeri interessati e specificare le modalità della collaborazione ivi prevista con i medesimi e con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria**523^a Seduta**

Presidenza del Presidente

TORRISI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che il testo potrebbe risultare disomogeneo, con riguardo alle disposizioni contabili a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 15 del decreto-legge in esame.

Il vice ministro MORANDO precisa che la norma rientra tra le misure adottate per esigenze indifferibili, richiamate nel titolo del provvedimento. Si tratta di un trasferimento alla nuova Associazione di diritto privato di rilevanti quote patrimoniali già appartenenti all'ente strumentale alla Croce Rossa, la cui assegnazione è ovviamente indispensabile per il funzionamento della nuova organizzazione.

Fornisce, quindi, un chiarimento in merito alla osservazione formulata nella seduta pomeridiana del 18 ottobre dal senatore Crimi, il quale aveva segnalato il rischio che per la copertura del provvedimento siano in parte utilizzati fondi già stanziati per l'attuazione Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA. In realtà, a seguito della definizione del procedimento giudiziario a carico della famiglia Riva, allo Stato deve essere rimborsato il prestito a suo tempo erogato all'amministrazione straordinaria per consentire la prosecuzione delle attività degli impianti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta pomeridiana del 18 ottobre dal relatore Russo, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**428^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavari.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(2740) Deputati Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE dà conto che la 5^a Commissione ha espresso, in data 18 ottobre 2017, parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo con il presupposto che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. La 5^a Commissione ha espresso altresì parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1; non ostativo sui restanti. Dà infine conto del parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti, espresso in data 10 ottobre dalla 1^a Commissione, nonché del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 11^a Commissione in data 17 ottobre 2017.

Prende la parola il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), il quale esprime perplessità sul parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione espresso

dalla 5^a Commissione con riferimento alla proposta emendativa 1.1 – alla quale aggiunge la propria firma – che si limita a sopprimere le parole «se ritenute necessarie» al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, del disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la definizione dell'ambito di applicazione dell'intervento normativo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime analoghe perplessità sul parere espresso dalla 5^a Commissione in ordine all'emendamento 1.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno, pubblicati nella seduta del 19 settembre 2017.

Il relatore, senatore LUMIA (*PD*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2740/1/2.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI esprime parere conforme al relatore con riferimento agli emendamenti presentati; esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'ordine del giorno G/2740/1/2 viene posto ai voti ed è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1, che viene approvato.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*), invitando a valutare l'opportunità di assicurare anche al Senato quella vastissima convergenza sul disegno di legge in esame che si è già registrata alla Camera dei deputati. Sollecita quindi i membri dell'opposizione a non effettuare valutazioni meramente politiche, ma a guardare al merito delle tematiche sottese al disegno di legge medesimo.

A tale riguardo chiede alla Presidenza di verificare se esistono i presupposti per una breve sospensione dei lavori.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver rilevato che la maggioranza è già andata sotto sulla prima proposta emendativa, dichiara che nella logica parlamentare gli emendamenti vanno votati anche tenuto conto degli orientamenti politici delle rispettive forze in campo. Al di là della condivisibile impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in esame, tiene a sottolineare che anche su altri provvedimenti all'esame della Commissione giustizia l'atteggiamento della maggioranza parlamentare si caratterizza per una netta ed aprioristica chiusura nei confronti anche di pur minime ed argomentate proposte emendative. Il voto di oggi quindi si giustifica proprio alla luce di un'esigenza politica, volta anche ad evidenziare che la maggioranza non sembra avere i numeri per poter insistere su questo atteggiamento di rigida chiusura nei confronti dell'op-

posizione. Esprime quindi un avviso favorevole a proseguire nella votazione degli emendamenti.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara che l'emendamento 1.1 appare ragionevole e lungi dal presentare profili di criticità per quanto attiene al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Non ritiene opportuna una sospensione dei lavori.

Dopo un breve dibattito nel quale prendendo la parola i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CAPPELLETTI (*M5S*) e MINEO (*Misto-SI-SEL*) ed essendo emersa una sostanziale indisponibilità da parte della maggioranza della Commissione a sospendere i lavori, si passa quindi alla votazione delle restanti proposte emendative che, poste distintamente ai voti, sono respinte.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2740, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE segnala alla Commissione ed al rappresentante del Governo che, all'esito di ulteriori approfondimenti, è stato riscontrato un problema di coordinamento, finora non emerso, relativo all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2719. Quest'ultimo infatti è volto ad aggiungere un comma «4-*quater*» all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – recante disposizioni sul gratuito patrocinio – nonostante un comma avente analoga numerazione ma diverso contenuto sia già stato aggiunto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Pertanto l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2719 dovrebbe prevedere l'aggiunta di un comma 4-*quinquies* anziché di un comma 4-*quater*.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il ministro FINOCCHIARO – che fa presente la natura meramente formale di tale coordinamento – il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) – il quale si associa alle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo – il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – il quale fa presente che nessun intervento di coordinamento può essere effettuato sul testo qualora si volesse approvare quest'ultimo senza modifiche, sottolineando altresì l'assurdità di una rigida chiusura da parte della maggioranza su qualsiasi proposta di modifica del testo anche laddove evidentemente ragionevole e di buon senso, come quelle di natura meramente tecnica o di coordinamento o come quelle avanzate dal proprio gruppo parlamentare – il senatore BUCCARELLA (*M5S*) – il quale sottolinea anch'egli la natura meramente formale dell'esigenza di coordinamento testé rappresentata – e, infine, il PRESIDENTE, che fa presente alla Commissione ed al rappresentante del Governo che qualsiasi intervento modificativo sul testo, anche se di mero coordinamento formale, non appare conciliabile con l'intendimento di approvarlo senza modifiche.

Il Presidente comunica altresì che la 5^a Commissione, in data odierna, a revisione del parere precedentemente espresso in data 28 settembre 2017, ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale esprime grosse perplessità sul nuovo parere espresso dalla 5^a Commissione, anche tenuto conto del fatto che dal 28 settembre ad oggi il testo in esame non è stato modificato in alcuna parte, nemmeno con riferimento all'articolo 1, comma 2, in materia di gratuito patrocinio, che valuta in modo non plausibile in 10.000 euro annui gli oneri derivanti dal comma 1. Ricorda a tale riguardo che il 28 settembre scorso la 5^a Commissione aveva espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a modifiche dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 e dal comma 3 dell'articolo 11.

Prende la parola il ministro FINOCCHIARO per sottolineare che il parere espresso in data odierna dalla 5^a Commissione appare conforme alla relazione tecnica aggiornata del Ministero della giustizia e verificata dal Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – presentata in data 18 ottobre 2017, con la quale si è preso atto che la quantificazione degli oneri di cui al testo già approvato dalla Camera per il disegno di legge in titolo appare idonea ad offrire un'adeguata copertura finanziaria. Occorre infatti tener conto anche del fatto che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo trovano in parte idonea copertura in previsioni contenute in altre leggi vigenti ed in parte trovano copertura in forza di previsioni contenute nello stesso disegno di legge in esame.

Prende quindi la parola la relatrice, senatrice CIRINNÀ (PD), che dichiara di ritirare i propri emendamenti 9.100 e 11.100, a seguito del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio.

Conseguentemente è dichiarato decaduto il subemendamento 11.100/1, pubblicato in allegato.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP), tenuto conto del nuovo parere della Commissione bilancio, ritira i propri emendamenti 1.6, 1.10 e 1.13.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) dichiara di riformulare l'emendamento a propria firma 1.1 nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2719, approvato dalla Camera dei deputati, pubblicati in data 13 settembre 2017.

La relatrice CIRINNÀ (PD), rivalutando i pareri precedentemente espressi, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative. Conferma invece i propri pareri espressi in data 10 ottobre 2017 sugli ordini del giorno, ribadendo perciò il proprio parere favorevole sugli ordini del giorno G/2719/8/2, G/2719/9/2, G/2719/10/2, G/2719/11/2 e G/2719/13/2 e contrario sui restanti.

Il ministro FINOCCHIARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

I senatori CALIENDO (FI-PdL XVII) e GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) aggiungono la propria firma su tutti gli ordini del giorno presentati.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/2719/1/2, G/2719/2/2 e G/2719/3/2 – sui quali il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) dichiara il proprio voto favorevole – sono distintamente posti ai voti e respinti.

Si passa dunque alla votazione dell'ordine del giorno G/2719/4/2, sul quale intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)), CALIENDO (FI-PdL XVII) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), mentre annunciano la propria astensione i senatori FALANGA (ALA-SCCLP) e PALMA (FI-PdL XVII) e che è, infine, approvato dalla Commissione.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), dopo aver fatto notare che la maggioranza è stata nuovamente battuta in Commissione, in quanto quest'ultimo ordine del giorno è stato approvato nonostante il parere contrario della relatrice e del Governo, si chiede se non sia il caso che la maggio-

ranza modifici, se non altro con riferimento agli ordini del giorno, la propria posizione di intransigente chiusura nei confronti di richieste assolutamente ragionevoli dell'opposizione. A tale riguardo segnala che il successivo ordine del giorno G/2719/5/2 – sul quale annuncia il proprio voto favorevole – è volto a impegnare il Governo a valutare la possibilità di prevedere campagne di informazioni sul diritto al gratuito patrocinio rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio volontario. Del pari assolutamente ragionevoli appaiono anche i successivi ordini del giorno, ivi compresi quelli sui quali la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore LUMIA (*PD*) – che ritiene condivisibili le considerazioni testé svolte dal senatore Palma con riferimento agli ordini del giorno ancora da esaminare – il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) – che fa presente che ha votato a favore del precedente ordine del giorno pur mantenendo la propria posizione di sostegno all'approvazione del testo già approvato dalla Camera senza modifiche – nonché il senatore GIOVANNARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) – il quale esprime ancora una volta le proprie perplessità sull'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2719, annunciando voto favorevole sull'ordine del giorno G/2719/5/2 – la relatrice CIRINNÀ (*PD*), rivalutando i propri pareri precedentemente espressi, esprime parere favorevole anche sugli ordini del giorno G/2719/5/2, G/2719/6/2, G/2719/7/2, G/2719/12/2, a condizione che vengano riformulati – ove necessario – nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di prevedere le misure ivi contenute.

Il ministro FINOCCHIARO, dopo aver ringraziato il senatore Palma per il suo fattivo contributo nell'esame del disegno di legge n. 2719, sottolinea come l'obiettivo della maggioranza sia quello di assicurare finalmente un'adeguata tutela per tutti i minori rimasti orfani a seguito delle vicende contemplate dal disegno di legge già approvato dalla Camera. Ricorda peraltro che l'obiettivo dichiarato del testo in esame – cioè quello di tutelare i minori orfani di crimini domestici – appare giustificato anche dal fatto che la frequenza di questi episodi è in rapido e preoccupante aumento negli ultimi anni. Per questi motivi era stato inizialmente espresso parere contrario agli ordini del giorno relativi ad ambiti ritenuti estranei al perimetro applicativo del disegno di legge in oggetto. Fatte queste dovute premesse, esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato di accettare la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice – ricordando peraltro che la dizione di tutti gli ordini del giorno presentati già contempla sostanzialmente che il Governo si impegni a valutare la possibilità di prevedere le misure indicate nei rispettivi dispositivi – gli ordini del giorno G/2719/5/2, G/2719/6/2, G/2719/7/2, G/2719/8/2, G/2719/9/2, G/

2719/10/2, G/2719/11/2, G/2719/12/2 e G/2719/13/2 sono accolti dal Governo.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), sul quale interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), che annuncia il proprio voto favorevole e sottolinea che le precisazioni testé svolte dal ministro Finocchiaro appaiono assolutamente condivisibili e peraltro perfettamente in linea con la *ratio* sottesa alla proposta emendativa. Quest'ultima è volta ad estendere l'ambito di applicazione delle misure in materia di gratuito patrocinio a tutti i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per i quali è imputato l'altro genitore. Tale emendamento si giustifica alla luce della necessità di non discriminare i minori o i maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio volontario. Il disegno di legge n. 2719, infatti, prevede una «platea» di destinatari dei benefici riconosciuti dalla nuova normativa – in particolare del gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga, ai limiti di reddito previsti – senza mantenere alcun collegamento tra gli orfani delle vittime e l'autore del fatto penalmente illecito, il quale – potendo essere anche il coniuge legalmente separato o divorziato o l'altra parte dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata o persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva o di convivenza – può anche essere un soggetto non convivente o estraneo rispetto al minore o al maggiorenne economicamente non autosufficiente, cui l'intervento normativo si indirizza. È chiaro quindi che l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 2719 ha ormai perso quello stretto collegamento con la natura domestica del crimine che avrebbe dovuto caratterizzarlo nelle intenzioni dei proponenti. Sicché, alla luce di tali considerazioni, non appare in alcun modo ragionevole – per elementari ragioni sia etiche che giuridiche – una discriminazione di trattamento tra minori divenuti orfani a seguito di delitti di omicidio volontario. È per tale ragione che egli, insieme ad altri senatori dell'opposizione, ha richiesto, fin dal 5 luglio 2017, che l'esame dei disegni di legge nn. 2719 e connessi venisse trasferito dalla sede deliberante alla sede referente ai sensi dell'articolo 72, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, con il proposito di poter rivalutare tale orientamento, qualora la maggioranza avesse dimostrato disponibilità ad accogliere le puntuali e chirurgiche proposte emendative che erano state presentate sul testo. Ma questa ragionevole esigenza non è stata mai presa seriamente in considerazione né dalla maggioranza né dal Governo.

I senatori GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), ribadendo quanto diffusamente e ripetutamente osservato durante l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, si associano alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione per domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 19 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea se successivo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

Art. 1.

1.1 (testo 2)

PALMA

Sostituire il capoverso «4-quater» con i seguenti:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-quinquies. La disposizione di cui al comma 4-quater si applica anche quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

1.1

PALMA

Sostituire il capoverso «4-quater» con i seguenti:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-quinquies. La disposizione di cui al comma 4-quater si applica anche quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a con-

dizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

Conseguentemente:

– *al comma 2 sostituire le parole:* «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «15.000 euro per il 2017 e in 30.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro» *con le seguenti:* «2.079.000 euro per il 2017 e a 2.094.000 euro a decorrere dal 2018» *e le parole:* «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.079.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15.000 euro annui a decorrere dal 2017».

Art. 11.

11.100/1

LO MORO, GUERRA, CASSON

All'emendamento 11.100, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro» *con le seguenti:* «493.936 euro per l'anno 2017 e in 127.413 euro»;

sostituire le parole: «2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto 2.027.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro» *con le seguenti:* «2.483.396 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.117.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 100.000 euro».

11.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, valutati complessivamente in 403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente ar-

articolo, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.027.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sottocommissione per i pareri

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456): osservazioni non ostative con rilievo.

alla 10^a Commissione:

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**154^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione e osservazione)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che il decreto-legge, nel suo complesso, anticipa alcune misure previste dalla manovra di Bilancio, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre ed attesa a breve all'esame parlamentare.

Ricorda che le principali misure del provvedimento riguardano l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi, la sospensione dei termini per gli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, l'estensione alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione del cosiddetto «split payment», ovvero il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi, il mantenimento dell'IVA alle aliquote attuali, l'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo e alcune modifiche a una serie di Fondi, incluso il Fondo di solidarietà UE.

Per quanto d'interesse della Commissione, l'aspetto di maggior rilievo è l'articolo 6 del decreto, che stabilisce alcune modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione per sostenere i processi di pace (legge n. 145

del 2016). Viene infatti modificata la procedura di deliberazione delle missioni, per assicurare una maggiore certezza dei finanziamenti, e ci sono alcune modifiche in materia contabile.

Il decreto stabilisce che le deliberazioni approvate dal Consiglio dei Ministri e sottoposte al Parlamento per l'autorizzazione siano corredate da una relazione tecnica – verificata dal Ministero dell'economia secondo la legge sulla contabilità pubblica – sulla corretta quantificazione dei relativi oneri.

Viene altresì stabilito che le amministrazioni competenti, nelle more dell'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, siano autorizzate a sostenere spese trimestrali – anziché mensili – determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni, e non più – come adesso – in proporzione al fabbisogno indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione.

Viene anche introdotta la possibilità che – per l'avvio delle missioni e fino all'emanazione dei DPCM – il Ministero dell'economia anticipi fino al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

Il decreto modifica anche la procedura della sessione parlamentare sull'andamento delle missioni in corso. La relazione analitica, che viene presentata annualmente al Parlamento, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, deve avere il concerto (oltre che dei Ministeri della Difesa e dell'Interno) anche del Ministero dell'economia, che in particolare ha il compito di verificarla ai sensi della legge di contabilità.

Il decreto contiene poi una misura necessaria ad assicurare che le missioni in corso – che sono state finora finanziate solo fino al 30 settembre – possano proseguire fino al 31 dicembre. A questo fine il decreto prevede un incremento di 140 milioni di euro del fondo missioni.

L'articolo 14 del provvedimento revisiona la disciplina del cosiddetto «golden power», ovvero i poteri speciali che consentono al Governo di «blindare» una società qualora sia in pericolo l'interesse nazionale e di controllare gli investimenti *extra* Unione europea. Il decreto coinvolge anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella messa a punto dei regolamenti attraverso cui individuare i settori ad alta intensità tecnologica, per i quali possano esservi pericoli per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il decreto stabilisce anche che una parte dell'onere complessivo del provvedimento (pari a poco più di un miliardo di euro) sia coperto mediante riduzione delle dotazioni di cassa relative ai Ministeri.

Nell'allegato al provvedimento vengono fissate le riduzioni per ciascun Ministero. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si prevede una riduzione per 43,7 milioni di euro, tutti a carico della missione «L'Italia in Europa e nel mondo».

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole

con condizione e osservazione proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una Strategia dell’UE sull’Afghanistan (JOIN (2017) 31 definitivo) (n. 432)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*) ricorda che la Commissione è chiamata all’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto Rappresentante recante strategia dell’Unione europea sull’Afghanistan.

Si tratta di un documento che delinea una strategia globale per l’Unione europea e i suoi Stati membri per il decennio 2015-2024. Lo scopo è creare le condizioni necessarie per una soluzione politica del conflitto che insanguina il Paese da anni, nonché accompagnare l’Afghanistan nel suo percorso di rafforzamento istituzionale, sociale ed economico.

Il contesto afgano è segnato dal forte rischio che i progressi fatti durante gli ultimi quindici anni, rilevanti ma ancora insufficienti, possano essere vanificati dal riemergere nel Paese dell’instabilità politica e della fragilità sul piano della sicurezza interna. Il documento parla di una «tripla transizione» in atto nel Paese: l’assunzione di maggiori responsabilità delle forze afgane in materia di sicurezza; la riduzione delle risorse finanziarie da parte della Comunità internazionale; il cambio di *leadership*, con l’avvicendamento del presidente Karzai con Ashraf Ghani.

La Comunicazione ricorda che nella conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, tenutasi nell’ottobre 2016, la comunità internazionale ha ribadito l’impegno collettivo a rafforzare la cooperazione, garantendo finanziamenti pari a 13,6 miliardi di euro sino al 2020. L’Unione europea, nel suo insieme, rappresenta il maggior *partner* dell’Afghanistan in termini di cooperazione allo sviluppo e ha ribadito il proprio impegno, con uno sforzo economico pari a 5 miliardi di euro. L’Accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo, firmato nel febbraio 2017, ha poi confermato tale impegno, anche nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Nel quadro degli obiettivi di sostegno all’Afghanistan, la strategia dell’Unione europea si incentra innanzitutto sulla promozione della pace, della stabilità e della sicurezza della regione, puntando ad appoggiare un processo politico inclusivo. L’obiettivo è una soluzione di pace negoziata, per contrastare le minacce derivanti dall’industria della droga, sostenere la lotta alla corruzione e promuovere un contesto regionale più favorevole agli interessi afgani.

Altro obiettivo fondamentale della strategia UE è il rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Afghanistan, la promozione della buona *governance* e l’emancipazione delle donne. Il documento sottolinea in particolare la necessità che si proceda a rafforzare

il controllo democratico a tutti i livelli organizzativi del potere, nazionale e locale, appoggiando lo svolgimento di elezioni credibili, inclusive e trasparenti. Di fondamentale importanza appare inoltre il consolidamento dello Stato di diritto, del settore della giustizia, anche penale, e dei diritti umani, delle donne e dei minori in particolare, tenuto conto della loro condizione di particolare fragilità nel quadro della società afgana. Fra le iniziative concrete dell'Unione europea in questo settore, il documento menziona il sostegno al piano d'azione per il recepimento della Risoluzione Onu n. 1325 del 2000 sulle donne, la pace e la sicurezza; il sostegno al sistema giudiziario; il supporto alla forza di polizia civile e alla Commissione indipendente afgana dei diritti dell'uomo.

In ordine allo sviluppo economico, la Comunicazione evidenzia la necessità di creare un quadro economico trasparente che stimoli gli investimenti, rafforzi la resilienza della società afgana e consenta un miglior accesso alla sanità, all'istruzione e ai servizi sostenibili, specie per le fasce più vulnerabili della popolazione. L'Afghanistan registra da anni uno degli indicatori di sviluppo umano più bassi al mondo, e vede ancora larghi strati della popolazione vittime della povertà, dell'analfabetismo e della disoccupazione. Indispensabile appare anche rafforzare il settore privato, potenziare le industrie estrattive e migliorare la cooperazione economica e commerciale sul piano regionale ed internazionale. In questo ambito, l'Unione europea punta anche a garantire una maggior efficacia degli aiuti, al ripristino della sostenibilità di bilancio e ad un rafforzamento della presenza e dell'impegno delle istituzioni finanziarie internazionali.

Altro obiettivo di rilievo è la gestione delle sfide legate alla migrazione, da realizzarsi assicurando una risposta basata sulla solidarietà e sulle responsabilità condivise dalla comunità internazionale e dai Paesi vicini. Se nel 2015 gli afgani sono stati la comunità di migranti irregolari più numerosa presente nell'Unione europea, già nel 2016 si è determinato un rilevante aumento dei rimpatri dei cittadini afgani dai Paesi limitrofi, soprattutto dal Pakistan e dall'Iran, che rischia di determinare non poche difficoltà alle istituzioni di Kabul. Inoltre un ingente numero di afgani è sfollato all'interno del Paese. Appare dunque indispensabile avviare politiche migratorie più accorte e ben gestite, affrontando le cause profonde della migrazione irregolare. A tal riguardo si ricorda che Unione europea e Afghanistan nell'ottobre 2016 hanno stipulato un'azione congiunta in materia di questioni migratorie, che affronta i temi dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento dei migranti irregolari, oltre al contrasto al traffico di migranti ed alla tratta di persone. Oltre agli impegni definiti sul piano bilaterale, il documento evidenzia la necessità di un dialogo costante a livello regionale, col sostegno delle Organizzazioni internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), pur riservandosi un maggior approfondimento del documento in esame, evidenzia la mancanza nel testo di riferimenti alla presenza nel Paese di un consistente contingente militare

internazionale. Questa circostanza appare in netto contrasto con l'intenzione, più volte evidenziata nel documento, di attribuire alla popolazione afghana il diritto di decidere sul proprio futuro.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che il documento è una comunicazione della Commissione europea, che quindi necessariamente non contiene riferimenti alla presenza militare, decisa autonomamente dai Paesi membri. Tale presenza è però ovviamente un dato di scenario assunto come presupposto delle valutazioni compiute.

La senatrice GIANNINI (*PD*), rileva l'opportunità che una eventuale risoluzione della Commissione sul provvedimento in esame valorizzi le attività di sostegno alla ricostruzione istituzionale del Paese avviate negli anni scorsi col supporto italiano, in particolare nel settore universitario.

Il senatore COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*), concordando con quanto appena rilevato dalla senatrice Giannini, aggiunge l'opportunità di valorizzare il ruolo dell'Italia anche dal punto di vista delle modalità di intervento delle nostre forze armate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (n. 470)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (*PD*) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame riguarda l'attuazione della direttiva europea n. 637 del 2015, sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei Paesi terzi.

La direttiva intende dare attuazione all'articolo 20 del Trattato e all'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che attribuiscono ai cittadini europei il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche di altri Paesi dell'Unione negli Stati terzi in cui il proprio Paese non abbia rappresentanze consolari.

Il testo dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di smarrimento o di furto.

Lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea del 2015, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei nostri consolati la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. L'obbligo di assistenza può estendersi anche a cittadini non europei, laddove sia previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali.

Con una modifica al decreto legislativo n. 71 del 2011 (sull'organizzazione e le funzioni dei nostri uffici consolari) viene introdotto il concetto di «cittadino europeo non rappresentato», cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo.

Il provvedimento consente quindi agli uffici consolari di rilasciare documenti di viaggio provvisori, per consentire a tali persone, previa autorizzazione del Paese di cittadinanza, di rientrare in patria (articolo 2, comma 1, lettera a).

Altre previsioni riguardano l'assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici.

Vi sono poi norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi o emergenze locali, oltre che previsioni sul coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri UE e con le delegazioni europee.

Sempre per facilitare il coordinamento con le strutture europee, il provvedimento prevede che il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale comunichi al Servizio europeo per l'azione esterna, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto.

Dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli uffici consolari di 1^a categoria.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ovviamente si tratta di un atto di adeguamento all'ordinamento dell'UE che non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, anche perché la collaborazione fra Stati in materia di tutela consolare è espressamente prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963.

Il testo rappresenta un considerevole passo in avanti nell'ambito della tutela consolare, in particolare perché consente la necessaria flessibilità a fronte di situazioni che possono essere molto diverse tra loro.

Con riferimento alla figura dei consoli onorari, è però necessario un mutamento nella politica del Ministero, che spesso fa fronte alle carenze di personale nella rete diplomatica ricorrendo impropriamente a tali figure, che spesso rischiano di essere inadeguati a svolgere le importanti funzioni loro assegnate. Auspica pertanto che i consoli onorari siano esclusi da queste nuove funzioni di tutela consolare.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle valutazioni espresse dal relatore Micheloni riguardo i consoli onorari,

anche perché in molti casi essi si dimostrano inadeguati alle funzioni che svolgono.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA evidenzia che lo schema di decreto legislativo lascia aperta la questione dell'attribuzione delle nuove funzioni ai consoli onorari, consentendo una scelta caso per caso, che tenga conto della struttura consolare complessiva del Paese in questione.

Ricorda tuttavia l'importanza che tali figure rivestono, soprattutto nei casi in cui non sarebbe comunque possibile avere rappresentanze consolari di ruolo.

Il relatore MICHELONI (*PD*) chiarisce che il proprio intervento non intende sminuire il ruolo dei consoli onorari, ma piuttosto stigmatizzare il comportamento del Ministero, che continua a far fronte alle esigenze di tutela consolare con tali figure, senza tenere in considerazione le valutazioni espresse dal Parlamento, come nel recente caso della chiusura del Consolato italiano a Manchester. Rileva inoltre che la scelta delle persone cui affidare tali incarichi, soprattutto in Europa, ha spesso, nel recente passato, suscitato molte perplessità.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritiene importante assumere le sollecitazioni del relatore Micheloni e del senatore Zin, senza tuttavia svilire la figura dei consoli onorari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La 3^a Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2942 di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

apprezzate le modifiche apportate alla legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione), che hanno lo scopo di assicurare una maggiore certezza dei finanziamenti di tali missioni e di tali interventi;

rilevato tuttavia che le nuove procedure potrebbero essere meglio definite, per valorizzare il ruolo del Parlamento;

apprezzato l'incremento di 140 milioni del fondo missioni, per assicurare il finanziamento delle attività in corso – finora finanziate solo fino al 30 settembre – per tutto il 2017;

valutate le misure di modifica introdotte alla disciplina della c.d. «golden power» e per il controllo degli investimenti *extra* Unione europea;

rilevata criticamente la riduzione di 43,7 milioni di euro dei fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che tale riduzione è interamente a carico della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» e riguarda settori cruciali della nostra politica estera, come la cooperazione allo sviluppo e la rappresentanza all'estero di cittadini e imprese;

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

che nella prossima manovra di bilancio sia assicurato il rilancio delle capacità operative del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso il rafforzamento dell'organico nelle aree funzionali e l'incremento dei contingenti di personale locale;

e con la seguente osservazione:

che il termine di dieci giorni entro cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre l'anticipazione fino al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo missioni, decorra non dalla data di presentazione delle deliberazioni ma dalla data dell'autorizzazione del Parlamento.

DIFESA (4^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**257^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE (*PD*), rilevando che i profili di competenza della Commissione sono contenuti nel titolo II del provvedimento, costituito dagli articoli 6 e 7.

In particolare, l'articolo 6 reca, al comma 1, modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 (legge quadro sulle missioni internazionali), nell'ottica di porre rimedio ad alcune difficoltà emerse, soprattutto dal punto di vista finanziario, in sede di prima applicazione della predetta normativa.

All'articolo 2 della legge in questione viene quindi inserito il comma *2-bis*. La norma prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali siano corredate dalla relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia circa la correttezza degli oneri quantificati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità pubblica. Inoltre viene novellato il comma 4, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato. Da ultimo, viene introdotto il comma *4-bis* (che richiama una disposizione sempre contenuta, nel passato, in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni

internazionali), con la previsione che fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l’avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l’anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all’articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Le predette modificazioni sono poi replicate all’articolo 4, commi 4 e 4-*bis* della legge quadro, in ordine alla semplificazione del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in ordine all’anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento a quanto precede, osserva quindi che la norma di tenore simile contenuta in passato nei decreti-legge di proroga delle missioni, faceva riferimento a un termine di 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso. Con la nuova procedura, l’avvio o la prosecuzione della missione è invece subordinato all’adozione degli atti di indirizzo da parte delle Camere solo con riferimento all’articolo 4, per la proroga annuale delle missioni già autorizzate. Occorrerebbe allora modificare l’articolo 2, comma 4-*bis*, nel senso che il termine di 10 giorni decorra non dalla deliberazione ma dall’autorizzazione delle Camere. I commi 4 e 4-*bis* dovrebbero inoltre essere armonizzati in quanto dal loro combinato disposto potrebbero derivare profili applicativi non coerenti.

Prosegue quindi la propria esposizione osservando che all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 145 del 2016, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi inclusa la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da una relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni.

Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo sono invece di natura contabile, di carattere generale e che non concernono in via diretta la Difesa. Esse modificano l’articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa), mentre le disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell’articolo provvedono quindi all’attuazione, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi (nn. 94 e 95 del 2017), relativi al riordino delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia. Infine, il comma 5 garantisce – tramite opportuno rifinanziamento del fondo, per l’ammontare di 140 milioni di euro – la prosecuzione delle missioni internazionali per l’ultimo trimestre del 2017.

L’articolo 7 contiene quindi disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare.

Nel dettaglio, il comma 1 assegna il 50 per cento dei risparmi di spesa, conseguenti al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni statali (minor trattamento economico spettante al predetto personale a seguito del passaggio presso altre amministrazioni), all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Il comma 2 ripartisce, invece, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali relative al Corpo forestale dello Stato, non impiegate, per le seguenti finalità: revisione dei ruoli delle Forze di polizia; incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; attuazione del piano straordinario di assunzioni per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Il comma 3 rinvia, per le modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie, a provvedimenti di natura non regolamentare dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare in tempi brevissimi, tenendo conto dell'urgenza per la gestione e l'organizzazione dei previsti corsi di formazione per il personale interessato.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), circa le percentuali di posti riservati ai volontari delle Forze armate, attraverso tali provvedimenti saranno quindi stabilite le modalità per le assunzioni autorizzate dal presente articolo, quali il ricorso a nuovi concorsi ovvero all'ampliamento dei posti già banditi o ancora in atto o conclusi nel 2017, come espressamente previsto dallo stesso comma 3, primo periodo. Inoltre per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria sono autorizzate, in via eccezionale, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate (approvate nel 2017, in deroga all'annualità dei medesimi concorsi prevista dall'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare). Infine, l'ultimo periodo del comma 3 estende il ricorso ai medesimi provvedimenti per stabilire le modalità per le assunzioni nelle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, già autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 2017), ferme restando, anche in questo caso, le riserve per il personale delle Forze armate ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 4 prevede degli interventi normativi volti a stabilizzare il personale operaio assunto a tempo determinato (per periodo compresi tra i cinque e i sei mesi l'anno), di cui si avvaleva il disciolto Corpo forestale dello Stato per esercitare le proprie funzioni istituzionali. Ciò al fine di consentire all'Arma dei carabinieri (nella quale il predetto Corpo è stato assorbito, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016), di continuare ad avvalersi delle predette professionalità.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 modificano quindi l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395 del 1990, concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento

del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006.

Particolare importanza per la Difesa riveste il comma 7, che interviene sull'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare. La modifica prevede infatti che gli incarichi di Capo di Stato maggiore della Difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo.

Al riguardo, l'oratore ricorda che la normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazioni alle proroghe o rinnovi, con richiamo in servizio automatico, ai fini del completamento del biennio, in caso di raggiungimento del limite di età prima del termine dei mandati stessi. La disposizione, inoltre, anticipa quanto già previsto dal disegno di legge n. 2728, di attuazione del 'Libro bianco', già approvato dalla Commissione in sede referente ma, a differenza del testo del citato disegno di legge, estende la previsione anche al Comandante generale della Guardia di finanza (incarico conferibile a generali di corpo d'armata del medesimo Corpo ovvero dell'Esercito), modificando in tal senso la legge 23 aprile 1959, n. 189.

La normativa mira altresì a consentire il collocamento a riposo, a domanda, a quegli ufficiali che allo spirare dei tre anni dell'incarico non hanno ancora raggiunto i limiti di età previsti per il grado, senza che ciò tuttavia causi loro penalizzazioni dal punto di vista economico. In riferimento a tale disposizione, inoltre, il comma 8 stabilisce che, qualora ne derivino eventuali oneri, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del citato codice dell'ordinamento militare.

Conclude osservando che il comma 10 consente l'applicazione della nuova disciplina anche ai mandati in corso, senza attenderne la conclusione, prevedendo che tali mandati, se di durata inferiore ai tre anni comprese le proroghe, siano estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano comunque fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) osserva che le disposizioni relative alla durata dei vertici militari, contenute nei commi da 7 a 10 dell'articolo 7, sono del tutto estranee all'oggetto del decreto-legge in quanto di natura puramente ordinamentale e senza conseguenze economiche. Inoltre, sempre con riferimento alle predette disposizioni, non si comprenderebbero i reali motivi di necessità e urgenza alla base dell'intervento tramite decreto-legge.

Preannuncia quindi che la propria parte politica si esprimerà favorevolmente solo a patto che le predette disposizioni vengano espunte dal testo.

Il sottosegretario ALFANO replica al senatore Fornaro, osservando che, da un punto di vista tecnico, nulla osta a che vi siano provvedimenti recanti un ampio spettro di interventi. Con riferimento, poi, alle disposizioni in questione, le ragioni di necessità e urgenza sono giustificate dall'imminente fine della legislatura da un lato e dall'imminente scadenza delle cariche in questione dall'altro, fattori, questi, che rendono in concreto assai difficile procedere con diversi strumenti legislativi.

La scelta del Governo è peraltro di carattere garantista, poiché, senza la norma in questione, avrebbe dovuto procedere a effettuare delicate nomine nell'imminenza della fine della legislatura.

Domanda inoltre delucidazioni sull'osservazione formulata dal relatore Vattuone in ordine agli interventi recati dal decreto-legge sull'articolo 2 della legge n. 145 del 2016.

Il relatore VATTUONE (*PD*) precisa che la riformulazione, da lui ipotizzata, del nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, si pone in linea con lo spirito della medesima.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la discussione generale viene dichiarata chiusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**816^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 10,15.**IN SEDE REFERENTE**(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**(Esame e rinvio)*

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, osservando che, da un lato, è parte della manovra di bilancio per gli anni 2018-2020 e, dall'altro, interviene per contribuire alla correzione dei conti del 2017, con particolare riguardo alle minori entrate, rispetto a quanto preventivato, per la «collaborazione volontaria-bis». Le maggiori risorse che residuano dal provvedimento verranno utilizzate come contributo alla prossima manovra di bilancio in fase di emanazione. Il provvedimento si articola su 4 direttrici prioritarie: la prima consiste in un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta «rottamazione» dei ruoli, l'estensione del meccanismo dello *split payment*, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese di settembre; la seconda direttrice è data da misure rivolte al sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzate a disciplinare le scalate ostili e misure per la

difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica la disciplina del *golden power* con l'introduzione di soglie di possesso, superate le quali l'acquirente è tenuto a dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriore acquisizione di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione; la terza priorità riguarda il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione dei piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare; infine, la quarta, riguarda le misure che affrontano varie esigenze indifferibili, fra le quali il rifinanziamento del Fondo occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica, la bonifica ambientale e rigenerazione urbana, la liquidazione della Croce Rossa italiana e il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Passando al dettaglio del provvedimento l'articolo 1 prevede la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, cosiddetta «definizione agevolata 2016» (comma 1); consente inoltre di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016; permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; l'articolo 1, ai commi da 4 a 10, consente di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cosiddetta «definizione agevolata 2017»); specifica al comma 11, con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

L'articolo 2 prevede invece la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito all'articolo 3, segnala che esso estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni

e servizi, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate (per una quota non inferiore al 70 per cento) da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017. Le novità rilevanti sono dunque individuabili nell'estensione dell'ambito temporale di applicazione del credito di imposta e nel riferimento, solo per gli investimenti effettuati in tale periodo, anche a quelli relativi alla stampa *online*.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento, come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015. Si prevede, inoltre, analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019. L'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

L'articolo 6 reca novelle alla «legge-quadro sulle missioni internazionali», volte a modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché novelle a talune disposizioni in materia contabile ed il rifinanziamento del fondo missioni internazionali per il 2017. In particolare, il decreto prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, circa la correttezza degli oneri ivi quantificati. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare l'avvio delle missioni, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Viene poi introdotto, il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze per

la redazione delle relazioni annuali al Parlamento sulla partecipazione alle missioni internazionali, ivi incluse le proroghe delle stesse. Inoltre, viene previsto che anch'esse siano corredate da relazione tecnica.

Il decreto-legge, inoltre, posticipa al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prolunga, poi, la sperimentazione del nuovo concetto di «impegno» di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017, prevista a legislazione vigente. Le modifiche si rendono necessarie allo scopo di valutare in un arco temporale più ampio le conseguenze giuridiche del nuovo concetto di impegno e l'impatto sui sistemi operativi delle varie amministrazioni coinvolte nella riforma. L'articolo, infine, prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive (incremento del relativo fondo di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017) per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; il comma 2 disciplina la destinazione di altre risorse – corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate – alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria; al comma 4, si autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; ai commi 5 e 6, si dettano disposizioni relative al pernottamento «a titolo gratuito» del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme; ai commi da 7 a 10 si introducono novelle volte a portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'articolo 8 provvede, al comma 1, alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta «ottava salvaguardia» – costituita dall'applicazione ad ulteriori soggetti dei requisiti pensionistici anteriori alla riforma di cui alla legge n. 214 del 2011. In base al monitoraggio delle domande di accesso a tale beneficio, i soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità (in luogo di 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che derivano da una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, sono posti a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all'articolo 20 del decreto. Al comma 2 si prevede l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024). L'entità dell'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni

per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025. Tale incremento è disposto anche a seguito di parziale riassetto di risorse incassate nel 2016 da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’articolo 10 interviene sull’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l’importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell’attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L’articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese, in stato di insolvenza, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l’articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

L’articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l’espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell’esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L’articolo 13 modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità ed altre informazioni perseguite con l’acquisizione (cosiddetta norma «anti-scorrerie»).

L’articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell’esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare: viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera *a*)); si estende l’esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della ed. alta tecnologia (comma 1, lettera *b*), *nn.* 1-5); si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell’esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti *extra* UE di quote di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l’acquisto di partecipazioni determini l’insediamento stabile dell’acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo

per la sicurezza o per l'ordine pubblico; si chiarisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera *e*)); le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 15 assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A..

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1); si dispone il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana connessi al ruolo di «Capitale europea della cultura 2019» (comma 2).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziato del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, *lett.a*)) e per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, *lett.b*)).

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

L'articolo 20 al comma 1 autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (ed. «gratta e vinci»); al comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale; al comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo

netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018; al comma 4, sopprime per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'obbligo – previsto dal D.L. n. 8 del 2017 con finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale – di versare 80 milioni di euro per il 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale; al comma 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri prodotti dal provvedimento, derivanti dalle norme del decreto-legge indicate nel comma 5 medesimo, che sono quantificati pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017 (che aumentano a 1.487,873 milioni in termini di fabbisogno ed indebitamento) a 2.425 milioni per l'anno 2018, a 354,566 milioni per l'anno 2019; al comma 6 prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016; al comma 7 dispone in ordine alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, che vengono in quota parte (per 60 milioni) utilizzate a copertura di alcuni oneri – indicati nel comma 7 medesimo – relativi all'anno 2017; al comma 8 reca infine l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi, si tratta di un provvedimento articolato, che interviene con disposizioni urgenti per esigenze indifferibili, come quelle legate alle alluvioni di settembre e ottobre e per anticipare alcuni interventi della legge di bilancio. Indica, peraltro, risposte a nodi emersi in questi anni per iniziativa parlamentare e sui quali occorrerà un confronto politico per valutarne la adeguatezza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rettifica del parere sul testo. Rinvio dell'esame degli ulteriori emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) rammenta che è pervenuta la settimana scorsa una relazione tecnica, positivamente verificata, con la quale si provvede ad una rivalutazione dei profili finanziari del testo, e si perviene alla conclusione che la attuale copertura risulta adeguata. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo, che superi il precedente pronunciamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta della relatrice è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30 e 6.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 5.1 e 5.2. Occorre valutare le proposte 1.22, 1.26, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore rispetto agli emendamenti che necessitano di relazione tecnica. Si dichiara d'accordo anche sull'onerosità delle proposte 2.0.2, 2.0.3 e 5.1, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sull'emendamento 5.2, dal momento che riformula una clausola di invarianza ma non pone problemi di scopertura finanziaria. Ritiene, inoltre, onerosi gli emendamenti che il relatore ha segnalato per una valutazione, ad eccezione della proposta 1.26, che appare neutrale dal punto di vista finanziario. Chiarisce che gli emendamenti 3.0.1 e seguenti sono considerati onerosi perché, a vario titolo, prevedono lo svolgimento di nuove attività o la garanzia di maggiori servizi presso i seggi durante le consultazioni elettorali: in assenza di relazione tecnica che dimostri la possibilità di fornire tali prestazioni a titolo gratuito, occorre, a suo avviso, mantenere un orientamento contrario.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13,

6.30, 6.31, 2.0.2, 2.0.3, 5.1, 1.22, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.2. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il relatore LAI (PD) dichiara di aver appreso dell'intenzione della Commissione competente in sede referente di non modificare il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. In tal caso, andrebbe verificata la possibilità di esprimere l'esigenza di una cautela in punto di dinamiche stipendiali e di stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagoga senza modificare il testo stesso.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore e conferma che una possibilità è rappresentata dal chiarire l'invarianza di costi nella relazione tecnica.

Il relatore LAI (PD) preannuncia, pertanto, una interlocuzione con la Commissione di merito per verificare i profili indicati e chiarire se i numerosi emendamenti trasmessi siano indice della volontà di approvare migliori al testo in seconda lettura.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi sube-

mendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**536^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO*La seduta inizia alle ore 10,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà conto dei contenuti della risposta della Presidenza del Senato alla lettera inviata relativamente all'assegnazione del disegno di legge in titolo. In tale risposta vengono espone le ragioni alla base dell'assegnazione in sede referente alla 5^a Commissione, peraltro invitata a tenere in particolare considerazione il parere della Commissione Finanze e tesoro, in considerazione della rilevanza delle disposizioni rientranti nel suo ambito di competenza.

Ha quindi la parola il relatore Gianluca ROSSI (PD), il quale si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del provvedimento contenente diverse disposizioni in tema di estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali. In particolare: proroga al 30 novembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016; consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non aveva pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016; permette alle università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre

2018; ai commi da 4 a 10, consente di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio; specifica, con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, è prevista la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 3 estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali, università, aziende sanitarie e società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che può essere anche *online*, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento, che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015. È inoltre prevista un'analogha parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019.

L'articolo 7, ai commi da 7 a 10, reca novelle all'articolo 1094, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, si prevede

l'omogeneizzazione – rispetto alla durata triennale dell'incarico – della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza (attualmente la durata è biennale), mediante novella alla legge n. 189 del 1959, articolo 4, comma 4. Il comma 10 prevede altresì che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7-9, se di durata inferiore a 3 anni incluse le proroghe, siano estesi fino alla durata di 3 anni complessivi e che restino fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a 3 anni incluse le proroghe.

L'articolo 20, comma 1, stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018.

Il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 6 modifica il comma 634 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inerente la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016. La novella aggiunge un'ulteriore forma di compensazione accanto a quella già prevista a legislazione vigente relativa alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; la nuova ed ulteriore compensazione riguarda l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

Plenaria

537^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che la valutazione del provvedimento in titolo potrebbe costituire l'occasione per concordare con il Governo l'*iter* del disegno di legge di riforma delle agenzie fiscali.

In sede di discussione generale interviene il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale esprime perplessità rispetto alle disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 1, in quanto rischiano di dare luogo di fatto a una forma di condono reiterato. Auspica pertanto che si tratti dell'ultimo intervento di tale natura. Manifesta quindi preoccupazione rispetto al previsto aumento dell'aliquota ridotta dell'IVA, in quanto riguardante beni e servizi di primaria importanza e larghissima diffusione. Si sofferma poi sull'articolo 20, comma 1, riguardante l'autorizzazione alla prosecuzione del rapporto concessorio per la raccolta delle lotterie nazionali, che, consistendo in un rinnovo tacito, può comportare il rischio di un'infrazione della normativa europea. Rileva infine criticamente la previsione della compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria, di cui al successivo comma 6, per mezzo dell'eventuale maggior gettito per l'esercizio 2017 derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e chiede al Governo di valutare ulteriormente tale disposizione.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) formula una valutazione sfavorevole riguardo al disposto dell'articolo 1 del decreto-legge in esame in materia di definizione agevolata, che costituisce un ulteriore incentivo a comportamenti scorretti nei confronti del fisco, quale in particolare l'evasione da riscossione, peraltro già in aumento, con conseguenze fortemente negative sulla tenuta del sistema fiscale nel suo complesso. Manifesta invece favore rispetto alle previsioni riguardanti lo *split payment*.

Con riferimento all'articolo 7 giudica incongrua la presenza in un decreto-legge di una modifica alla normativa sulla durata in carica del Comandante generale della Guardia di finanza. Conclude chiedendo delucidazioni circa la natura delle entrate derivanti dalla disposizione sulla concessione di cui all'articolo 20, comma 1, in merito alla quale condivide i dubbi espressi dal senatore Vacciano.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), constatata l'entità del tetto di spesa per la fruizione del credito d'imposta previsto per gli incrementi degli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 4, pone la questione del ne-

cessario chiarimento circa le modalità concrete di attribuzione del credito d'imposta ai potenziali aventi diritto. Esprime quindi un giudizio negativo sul previsto aumento dell'aliquota ridotta dell'IVA, che rischia di avere effetti depressivi.

Il senatore AIROLA (M5S) condivide le critiche già formulate relativamente alle previsioni in materia di definizione agevolata e si esprime criticamente sulla rimodulazione dell'IVA in aumento, a causa delle possibili conseguenze negative in ambito macroeconomico. Osserva quindi come le previsioni condivisibili a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione nel territorio della provincia di Livorno possano essere utilizzate strumentalmente per favorire l'approvazione di un provvedimento complessivamente inaccettabile.

Ha la parola per la replica il vice ministro MORANDO, il quale rammenta gli interventi effettuati dal Governo negli anni scorsi finalizzati a neutralizzare le clausole di salvaguardia recanti aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Osserva peraltro che l'intervento di cui all'articolo 5 non può essere interpretato come una previsione di aumento dell'aliquota IVA ridotta, consistendo piuttosto in una riduzione dell'aumento già previsto a legislazione vigente. Rileva che non è risultato possibile prevedere la sterilizzazione totale dell'aumento dell'aliquota per il 2018 con il decreto-legge in esame, mentre è previsto un intervento specifico che sarà recato dal disegno di legge di bilancio.

Riguardo alla proroga della concessione di cui all'articolo 20 manifesta l'apertura del Governo rispetto a eventuali miglioramenti del testo attualmente in esame. Si sofferma quindi sulla disciplina della definizione agevolata di cui all'articolo 1, facendo presente che questa è dovuta all'opportunità di consentire il superamento di situazioni di difficoltà dei soggetti interessati, senza che ciò possa implicare un intervento strutturale dannoso per il sistema tributario.

Facendo infine riferimento all'*iter* del disegno di legge n. 2837, riguardante la riforma del sistema delle agenzie fiscali, attualmente in corso presso la Commissione, manifesta la massima disponibilità del Governo a collaborare al fine di individuare le modalità più idonee per uno sbocco positivo del lavoro finora svolto, che può consistere nell'integrazione del decreto-legge n. 1480 in un recepimento nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza le dichiarazioni del vice ministro Morando in merito alla riforma delle agenzie fiscali, sulle cui modalità è già in corso il confronto con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 452)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), intervenendo in discussione generale esprime una valutazione positiva circa le previsioni recanti l'obbligo anche per le autorità di vigilanza di accettare i pagamenti in forma elettronica, considerato il ruolo già attribuito alla Banca d'Italia ai fini dell'elaborazione delle regole sui pagamenti elettronici destinati alle amministrazioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Intervenendo in sede di discussione generale, il senatore VACCIANO (*Misto*) sollecita una riflessione in merito al contenuto dell'articolo 2, comma 5, riguardante il consenso alle operazioni di pagamento prestato tramite il beneficiario, stante la possibilità di frodi, per cui appare opportuna l'individuazione di modalità di verifica del consenso del pagatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**395^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03858 del senatore Endrizzi sulla realizzazione di un centro commerciale in provincia di Padova vicino al Castello del Catajo, precisando che la competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Tre-

viso ha acquisito notizie al riguardo. Comunica quindi che si tratta di realizzare un centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare, il cui progetto prevedrebbe un edificio multi-piano per una superficie coperta di circa 35.000 metri quadrati, di considerevoli dimensioni. Specifica poi che l'area interessata dal complesso è pianeggiante, scarsamente edificata e prospiciente al Castello del Catajo, rilevante complesso architettonico tutelato quale bene culturale ai sensi dell'articolo 13 del Codice dei beni culturali, alla Villa «La Mincana», anch'essa vincolata, ed è prossima al territorio tutelato del Parco regionale dei Colli, pur non ricadendo al suo interno.

Dopo aver chiarito che, date le sue dimensioni, l'intervento confluirebbe nell'ambito di applicazione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge della regione Veneto n. 4 del 2016, informa che ad oggi il nuovo progetto non risulta formalmente pervenuto alla Soprintendenza nell'ambito di un rinnovato procedimento di VIA.

Riferisce peraltro che, precedentemente, ad un analogo progetto di insediamento commerciale, previsto nella medesima zona ai piedi dei Colli Euganei, nel 2013 la stessa Soprintendenza rese un motivato parere contrario nel procedimento di VIA provinciale avviato per la valutazione del suo impatto sul territorio. In esito a tale parere preclusivo e sulla base di altre considerazioni della commissione valutante, il procedimento venne archiviato e non fu mai concluso. A tale proposito, ritiene opportuno precisare che il comune rese edificabile l'ambito territoriale in parola, ai fini commerciali, con una variante di piano urbanistico, adottata nel 1994. Alterne vicende portarono poi, sia il comune che la regione Veneto, a differenti considerazioni in ordine a tale previsione edificatoria e con una successiva variante al piano l'area fu riportata alla precedente destinazione agricola, in analogia alle zone circostanti. Tuttavia, a seguito di ricorsi vinti in varie sedi giurisdizionali dalla società Deda, proprietaria del fondo, l'edificabilità del lotto fu mantenuta ed il comune condannato ad un consistente risarcimento dei danni o, differentemente, ad un accordo con la proprietà. Puntualizza pertanto che urbanisticamente l'insediamento commerciale risulta conforme al vigente strumento di piano attuativo e vi è già un piano di lottizzazione approvato e convenzionato per la realizzazione della viabilità interna al lotto.

Afferma invece che non risulta alcun titolo edilizio rilasciato per la realizzazione del centro commerciale, fermo restando che, sotto il profilo delle tutele derivanti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, l'ambito di insediamento non è ad oggi sottoposto ad alcun vincolo. Nonostante ciò, prosegue il Sottosegretario, pur non sussistendo competenze dirette da parte del Ministero sulla fattibilità dell'opera, la competente Soprintendenza ha rappresentato che l'impatto derivante dalla nuova struttura commerciale parrebbe compromettere e creare forti criticità alle interrelazioni con il contesto, come motivato nel parere contrario espresso dallo stesso Ufficio nel citato procedimento di VIA al precedente progetto, poi archiviato.

Rende noto che sia il Castello del Catajo che Villa «La Mincana», beni culturali vincolati che distano dall'area in questione alcune centinaia di metri, hanno ampie relazioni visive e di natura imprenditoriale con le attività di viticoltura della zona, dove insistono alcune cantine ed aziende agricole. L'insediamento antropico circostante è prevalentemente abitativo con edilizia bassa tale da consentire anche visuali tra emergenze architettoniche molto distanti tra loro. Sottolinea inoltre che, seppure l'area del centro commerciale non ricada all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, ma sia posta a ridosso del casello autostradale, è comunque prossima al perimetro del Parco. Evidenzia pertanto che, secondo la Soprintendenza, è inconfutabile l'ampia visione che si avrà del nuovo complesso, dalle pendici e dai limitrofi crinali collinari, alcuni dei quali facenti storicamente parte del compendio monumentale del Catajo. Afferma dunque che, sempre a giudizio della Soprintendenza, tale possibilità edificatoria parrebbe incidere sul paesaggio del luogo, depauperandone le peculiarità culturali e turistiche rese dai Colli Euganei e dai territori confinanti a vocazione agricola che, seppure esclusi dal perimetro del Parco, costituiscono un'armoniosa cornice naturalistica alle rilevanti emergenze architettoniche, in uno stretto rapporto di unità.

Aggiunge peraltro che, in base a quanto comunicato dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle verifiche effettuate sulle mappe di pericolosità idraulica e di rischio idraulico del piano di gestione per il rischio di alluvione (PCRA) del distretto delle Alpi Orientali approvato a marzo 2016, il sito su cui è prevista la realizzazione del centro commerciale risulterebbe interessato da aree a pericolosità e rischio idraulico. Assicura infine l'impegno della Soprintendenza, come già avvenuto in passato e in conformità con le proprie competenze, per la conservazione dei valori paesaggistici e culturali della zona.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) si dichiara soddisfatto per il contenuto della risposta, nella quale emergono elementi a suo avviso fondamentali rispetto alla tutela dei beni culturali. Ritiene peraltro che vengano correttamente messi in risalto ulteriori valori, come ad esempio il consumo di suolo e l'impatto sul tessuto economico e sociale della realtà interessata. Dopo aver rammentato l'importanza del distretto termale adiacente alle aree coinvolte nonché del Parco regionale, afferma che la qualità paesaggistica dovrebbe essere intesa come elemento identitario e come traino economico.

Reputa pertanto che il centro commerciale avrebbe avuto un impatto negativo sui terreni agricoli anche in termini di inquinamento e di disagio per la popolazione, oltre che di desertificazione delle attività commerciali piccole e medie.

Sollecita pertanto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la regione affinché, nel rispetto delle relative competenze, si adoperino per estendere le tutele, prevedendo eventualmente una fascia di rispetto nelle zone circostanti.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2872) *Deputati Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento, previo consenso di tutti i Gruppi, era stato formalmente richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sia sul testo che sull'unica proposta emendativa presentata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre), propone di concludere l'esame in sede referente, fermo restando che in seguito il provvedimento potrebbe eventualmente essere riassegnato in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) manifesta un orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/2872/1/7 purchè venga riformulato in un testo 2 espungendo le parole da «valutato inoltre che» fino a «sopravvivenza del settore» e sia soppresso il secondo impegno al Governo. Quanto all'emendamento 1.1, manifesta un parere contrario, suggerendone eventualmente una riformulazione in ordine del giorno sulle forme di finanziamento individuabili.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si associa alle considerazioni della relatrice, dichiarando fin d'ora la propria disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno qualora fossero così riformulati.

Il senatore GOTOR (*Art.1-MDP*), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/2872/2/7, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) domanda se sia possibile riformulare il secondo impegno contenuto nell'ordine del giorno G/2872/1/7 anziché eliminarlo del tutto, in quanto reputa prioritario sostenere economicamente il settore attraverso risorse stabili.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) reputa ambigua la formulazione nel secondo impegno tanto più che nel disegno di legge di riforma dello

spettacolo, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 4652) vi è un rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Ritiene dunque condivisibile il primo impegno al Governo, di per sé sufficiente a qualificare le intenzioni dei proponenti, mentre il secondo impegno potrebbe risultare pleonastico.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel prendere atto delle dichiarazioni della relatrice, giudica invece possibile riformulare il secondo impegno assimilandone i contenuti a quanto già previsto nell'ordine del giorno G/2872/2/7, appena accolto dal Governo, eliminando dunque una parte delle premesse e il periodo del secondo impegno relativo agli interventi di carattere normativo.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) concorda con tale impostazione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) riformula pertanto l'ordine del giorno G/2872/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, affermando che il festival Umbria Jazz è una delle rassegne più importanti della scena musicale italiana e avrebbe dovuto beneficiare di adeguati finanziamenti. Si rammarica pertanto che, nonostante l'elevato livello artistico, si sia dovuto ricorrere ad un provvedimento *ad hoc* per attingere a nuovi fondi. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente che occorre affrontare in linea generale il tema delle risorse, sottolineando come non si possa continuare a gravare sul FUS, tanto più per esperienze culturali consolidate da anni, le quali dovrebbero avere certezza di finanziamenti.

Coglie poi l'occasione per lamentare l'assenza del Sottosegretario competente per il Dicastero dei beni culturali, che testimonia a suo giudizio la scarsa attenzione del Governo rispetto al contenuto del provvedimento. Si augura conclusivamente che il disegno di legge possa essere ridiscusso in tempi rapidi in sede deliberante.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che il sottosegretario Dorina Bianchi, la quale avrebbe dovuto partecipare alla seduta odierna, ha comunicato per tempo di essere impossibilitata, per ragioni di salute, a prendere parte alla Commissione. Fa presente comunque che il Governo è autorevolmente rappresentato dal sottosegretario Angela D'Onghia, tanto più che gli impegni assunti durante l'esame coinvolgono l'Esecutivo nella sua collegialità.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) ritiene che l'inclusione del festival Umbria Jazz all'interno delle manifestazioni musicali finanziate dalla legislazione vigente rappresenti un riconoscimento importante sul piano culturale. Pur consapevole della necessità di una riflessione sulla questione delle risorse, sottolinea il carattere variegato del mondo del jazz e rivendica il sostegno finanziario del Governo per tale segmento musicale anche con risorse specifiche. Afferma pertanto che il provvedimento consente di porre l'accento sulla musica dal vivo in generale, anche tenuto conto del disegno di legge di riforma dello spettacolo, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola allo svolgimento della relazione orale.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) (n. 431)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo alcune condizioni e osservazioni. Puntualizza infatti che nell'atto in esame emergono alcune criticità soprattutto per quanto riguarda l'applicabilità a tutti i beni culturali della soglia minima di età parti a 250 anni, di cui alla condizione n. 1. Illustra altresì i contenuti della condizione n. 2, sulla salvaguardia delle norme nazionali, nonché delle osservazioni di cui alle lettere a) e b).

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) reputa addirittura curioso introdurre una soglia minima di età per i beni oggetto di protezione. Sarebbe invece a suo giudizio preferibile un concetto più ampio di beni culturali, svincolato da limiti di età. Chiede pertanto di modificare lo schema di risoluzione proprio per incidere sulle definizioni recate dalla proposta di regolamento.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente a sua volta che la legislazione italiana già reca una definizione di bene culturale e dunque occorrerebbe porre il problema di come essa si rapporti a quanto previsto dalla proposta di regolamento in esame.

In una breve interruzione, il PRESIDENTE fa notare che la condizione n. 2 dello schema di risoluzione mira proprio a salvaguardare le legislazioni nazionali.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) condivide la condizione n. 2, precisando tuttavia che esistono anche ulteriori prescrizioni previste in ambito UNESCO. Quanto ai limiti di età, ravvisa delle incongruenze anche nella tabella allegata alla proposta di regolamento, tenuto conto ad esempio che l'età minima di 250 anni non avrebbe senso per opere come le fotografie, citate nella lettera k) della suddetta tabella. Sollecita dunque una correzione di quanto in essa previsto.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) riconosce a sua volta che il limite minimo dei 250 anni non è adeguato per tutte le opere, mentre potrebbe valere per i beni archeologici. Rimarca comunque che la proposta di regolamento è frutto della volontà – a suo giudizio – lodevole di contrastare il traffico illecito di beni culturali connesso a conflitti militari, tanto più che i proventi derivanti da esso sovente finanziano attività terroristiche. Sollecita dunque il relatore a mettere in evidenza nello schema di risoluzione la diversità dei beni interessati.

In qualità di relatore in 14^a Commissione sul medesimo provvedimento in sede consultiva, pone altresì l'accento sulla disciplina dei beni dopo il fermo temporaneo da parte delle autorità doganali, sottolineando l'opportunità che le opere non vengano restituite per mera decorrenza dei termini.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende nuovamente la parola per precisare che la condizione n. 2 non risulta a suo avviso esaustiva, in quanto occorre una definizione più restrittiva di beni culturali a livello non soltanto nazionale ma soprattutto europeo a fini di un'armonizzazione. Propone perciò di introdurre una nuova disposizione che deroghi alla soglia minima di età di 250 anni nel caso di beni culturali di particolare importanza.

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) premette che tali posizioni non erano emerse durante la discussione generale. Non essendo previste scadenze per l'approvazione della risoluzione, si riserva dunque di riformulare la propria proposta tenendo conto dei suggerimenti avanzati, atteso che si registrano numerose inesattezze nell'allegato anche con riferimento ai beni riguardanti la scienza. Tiene tuttavia a precisare di aver ritenuto in un primo tempo irriguardoso, nei confronti della Commissione europea, proporre modifiche puntuali al testo. Condividendo comunque l'approccio emerso durante l'esame, assicura che rielaborerà lo schema di risoluzione prendendo spunto da quanto affermato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (n. 468)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che il provvedimento in titolo è uno dei tre decreti legislativi attuativi della legge n. 220 del 2016 di riforma del settore della cinematografia. Gli altri due schemi di decreto legislativo, il n. 467 e il n. 469, sono stati assegnati rispettivamente alle Commissioni riunite 7^a e 11^a e alle Commissioni riunite 7^a e 8^a. Rammenta pertanto che l'esame dello schema di decreto legislativo n. 467 inizierà questa sera in una seduta già convocata alle ore 19 o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, mentre l'iter dello schema di decreto legislativo n. 469 sarà avviato domani mattina alle ore 8,30.

Rispondendo anche ad un quesito sull'ordine dei lavori del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), fa presente che la seduta di oggi alle ore 19 dipenderà dall'andamento dei lavori dell'Assemblea. Segnala comunque che tutti e tre i provvedimenti risultano assegnati con riserva, in quanto privi dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra anzitutto l'articolo 1 sull'oggetto e le finalità dello schema di decreto, il quale provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. In particolare, esso detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori.

Fa presente poi che, secondo l'articolo 2, la classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica (comma 1). In base al comma 2, la classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. Riferisce dunque che a tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: opere per tutti; opere non adatte ai minori di anni 6; opere vietate ai minori di anni 14; opere vietate ai minori di anni 18. Segnala in particolare che, per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un

genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni (comma 3).

Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, che istituisce, presso la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale, secondo il comma 2, verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche. Essa è composta – prosegue il relatore – da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale.

Descrive, in particolare, la composizione della suddetta Commissione formata da: sette componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello stato e consiglieri parlamentari; sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti ed educatori professionali; sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; sette componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; sette componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

Osserva comunque che con l'istituzione della nuova Commissione per la classificazione si perverrà a una riduzione di 13 unità nella composizione dell'organismo attualmente esistente, considerato che le 7 sezioni della Commissione per la revisione cinematografica sono oggi costituite da 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri).

Dopo aver illustrato gli ulteriori adempimenti cui è soggetta la Commissione, nonché le relative modalità di lavoro, passa ad illustrare l'articolo 4 che disciplina il procedimento di verifica della classificazione, stabilendo, al comma 1, che in base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2. Precisa peraltro che, secondo la relazione illustrativa, la locuzione «chi ne abbia titolo» comprende «tutti i soggetti che possono essere titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera per la sala cinematografica».

Delinea poi l'*iter* connesso al predetto procedimento di verifica, per cui, almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti inviano una copia dell'opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla Direzione generale cinema per la verifica da

parte della Commissione. Quest'ultima visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti interessati, rilasciando il proprio parere alla Direzione competente. Successivamente, la suddetta Direzione, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione: nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo può far uscire l'opera nelle sale cinematografiche. Segnala comunque che avverso il parere della Commissione è possibile proporre istanza di appello in modo che due sottocommissioni diverse da quella che ha già verificato la classificazione dell'opera provvedano al riesame.

Illustra successivamente l'articolo 5, secondo il quale le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico che ne attesti la conformità all'originale. Precisa poi che, per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione è assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessità di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione di tali opere ai fini della successiva uscita in sala, si applica il procedimento di verifica prima descritto.

Quanto all'articolo 6, sui materiali pubblicitari e sulle opere promozionali di altra opera, rileva che, per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applica il procedimento di verifica della classificazione, fatta salva la possibilità per gli operatori di qualificare le opere promozionali di altra opera sulla base della nuova classificazione, senza necessità di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito di esame da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.

L'articolo 7 stabilisce che la classificazione deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata è tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicità o comunicazione, anche *online*. Fa presente comunque che per consentire una più agevole comprensione della classificazione e per facilitare il compito degli agenti educativi, l'informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori.

Soffermandosi poi sull'articolo 8, concernente gli obblighi per gli esercenti cinematografici, evidenzia che se le opere sono state classificate

come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la potestà genitoriale e abbiano compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni. Rimarca peraltro che è vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.

In merito all'articolo 9 sull'accertamento degli illeciti amministrativi e sulle sanzioni, dà conto delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza sia degli obblighi di qualificazione dell'opera in base ai nuovi criteri di classificazione sia degli obblighi di pubblicità. Segnala ad ogni modo che è espressamente prevista la clausola di salvezza per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 668 del codice penale, come modificato dall'articolo 13, comma 3.

La relatrice illustra altresì l'articolo 10, che demanda a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'introduzione della disciplina relativa alla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi, finalizzata ad assicurare il giusto bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 11 demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la nomina della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 13 abroga, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione, una serie di norme non più compatibili con il nuovo assetto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), ravvisando norme di interesse nell'articolato solo con riferimento agli articoli 1, comma 3, 17 e 19. Illustra quindi l'articolo 1, comma 3, che consente – nel quadro della più generale estensione della definizione agevolata dei debiti – alle università di completare i versamenti relativi alla suddetta definizione agevolata differendo il termine per il pagamento delle rate in scadenza da novembre 2017 a novembre 2018. Fa presente quindi che alla copertura di tale misura, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del «Fondo per le cattedre universitarie del

merito Giulio Natta», di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015. Detto Fondo viene parallelamente incrementato dello stesso importo per il 2018.

Dà indi conto dell'articolo 17, comma 2, che assegna al comune di Matera 3 milioni di euro per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 91 del 2017. Si tratta quindi di realizzare ulteriori iniziative, oltre a quelle già rientranti nel Contratto istituzionale di sviluppo, nella città di Matera in quanto essa è stata designata «Capitale europea della cultura 2019». Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 243 del 2016 ha istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019. Tale programma è finalizzato a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, per il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Segnala poi l'articolo 19, che attiene invece ad una materia non propriamente rientrante nelle competenze della Commissione ma che è stata comunque discussa in varie occasioni: la liberalizzazione in materia di *collecting* del diritto d'autore. Rammenta in proposito che già nel 2014, nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (*Doc. XXIV*, n. 21), la 7^a Commissione aveva segnalato il tema ancora aperto della liberalizzazione delle *collecting*; successivamente, l'argomento venne riaffrontato tanto in occasione della legge n. 170 del 2016, che recava una delega al Governo per recepire la (sopravvenuta) direttiva europea 2014/26/UE, quanto in fase di espressione di osservazioni alla Commissione giustizia sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva medesima (atto del Governo n. 366). In quest'ultima occasione, la 7^a Commissione aveva preso atto della scelta, operata con la legge delega n. 170 del 2016, di mantenere l'esclusiva alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) sul diritto d'autore, ma aveva segnalato l'opportunità di riconsiderare la questione, alla luce dell'impatto che le nuove norme avrebbero avuto nel settore.

Comunica pertanto che l'articolo 19 del decreto-legge in esame estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano senza intermediazioni della SIAE. Vengono apportate modifiche anzitutto alla legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, affiancando «gli altri organismi di gestione collettiva» alla SIAE sia nella remunerazione dei titolari dei diritti d'autori, sia nella definizione di attività di intermediazione. Si specifica comunque che per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni. Viene conseguentemente novellato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2014/26/UE, il n. 35 del 2017.

Impatta poi sui profili di riferimento – prosegue il relatore – l'articolo 20 sulla copertura finanziaria, in quanto impone riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Riepiloga in sintesi le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 40 milioni di euro, nonché per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 19 milioni di euro. Andando in dettaglio, segnala per che il Dicastero dell'istruzione le riduzioni riguardano 3 missioni: Istruzione scolastica, con una riduzione di 5 milioni; Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria, con una riduzione di 30 milioni di euro; Ricerca e innovazione, con una riduzione di 5 milioni di euro. Nell'ambito dei Beni culturali, le riduzioni riguardano 3 missioni: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, per 16,5 milioni di euro; Turismo, per 2 milioni di euro; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per 500.000 euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2256) MOLINARI ed altri. – *Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo*

(2348) Nadia GINETTI. – *Disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»*

(2604) LIUZZI ed altri. – *Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2256 e 2604, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2348 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre con riferimento ai disegni di legge nn. 2256 e 2604.

Il PRESIDENTE propone, per omogeneità della materia trattata, la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2348 con gli altri provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) enuncia l'obiettivo del disegno di legge n. 2348, ossia articolare meglio l'insegnamento della cultura costituzionale, dell'educazione civica e della cittadinanza europea, segnalando che esso, al pari degli altri due, incide sul decreto-legge n. 137 del 2008, che ha previsto l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a

«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse, con analoghe iniziative nella scuola dell'infanzia.

Evidenzia dunque le novelle apportate al suddetto decreto-legge n. 137, in base alle quali si stabilisce che l'acquisizione di conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» avvenga solo nel primo ciclo, in quanto per il secondo ciclo di istruzione, in base all'articolo 2 del provvedimento in esame, si prevede l'attivazione dell'insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea», avente per oggetto: la conoscenza della Carta costituzionale e l'introduzione al diritto; la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali; l'educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione; l'educazione alla cittadinanza, anche riguardo all'attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; l'insegnamento delle norme dell'Unione europea e del processo di integrazione europea al fine di far maturare negli studenti la consapevolezza di essere soggetti attivi e partecipi dell'Unione europea.

Segnala altresì che detto insegnamento risponde ai principi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere *d*) ed *e*), della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), ossia: lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Nel disegno di legge in titolo – prosegue il relatore – si stabiliscono inoltre dei principi cui deve attenersi il summenzionato insegnamento, secondo i quali le ore complessive, non inferiori a trentatré ore annuali, sono ottenute dalla rimodulazione degli orari di diritto, storia, filosofia, religione o attività alternative. Si statuisce inoltre che l'insegnamento sia curato da docenti afferenti alle classi di concorso nelle aree giuridica, economica, letteraria, umanistica, storica e filosofica e che possono essere svolte attività interattive su temi di etica pubblica, *stages* di ricerca e sperimentazione anche extrascolastici. A ciò aggiunge conclusivamente la possibilità di sviluppare, mediante appositi progetti, le metodologie di insegnamento che possano fornire agli studenti, nel modo più immediato e diretto, gli strumenti per favorire il recepimento dei valori quali la cittadinanza italiana ed europea, l'educazione alla legalità e l'etica pubblica.

Prospetta infine la possibilità di procedere in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che martedì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431

La Commissione,

preso atto che:

– la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;

– le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato «Anno europeo del patrimonio culturale»;

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

– una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;

– la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;

– l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;

– l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;

– un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;

– la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;

– la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio nell'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonché sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di «bene culturale» sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a «beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali» nonché quadri, pitture e disegni che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto una rimodulazione della soglia di età minima per le diverse categorie di beni, articolando o sdoppiando la tabella;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonché con le seguenti osservazioni:

a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

b) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2872

G/2872/1/7 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LUCIDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),

premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, che sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz;

dal punto di vista normativo si procede novellando l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale". La copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

considerato che:

il Festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;

la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;

impegna il Governo:

a incoraggiare e sostenere una programmazione di ampio respiro, che garantisca la continuità di festival e rassegne musicali/jazz, promuovendone e salvaguardandone la qualità;

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse destinate al FUS.

G/2872/2/7 (già 1.1)

GOTOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),

premessò che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, che sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz;

la copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

considerato che:

il festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;

la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, in occasione dei prossimi provvedimenti normativi, ad un incremento del FUS.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

Art. 1.

1.1

GRANAIOLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le start-up culturali e innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».

1.2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e che».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettera da a) a c), con le seguenti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed a tutti i processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sia micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

d) sia costituita almeno in misura pari al 70 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima;

e) risulti regolarmente iscritta nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui successivo articolo 3;

f) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

g) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

h) non risulti costituita a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

i) impieghi come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure sia in possesso di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

l) attui l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali.

1.3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e che».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto le-

gislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed a tutti i processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sia micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

d) sia costituita almeno in misura pari al 70 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima;

e) risulti regolarmente iscritta nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui successivo articolo 3;

f) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

g) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

h) non risulti costituita a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

i) impieghi una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

l) attui l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali.

1.4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.5

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai» con le seguenti: «all’audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all’articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a tutti i».

1.6

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, o in uno degli Stati» fino alla fine della lettera.

1.7

GRANAIOLA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» con le seguenti: «del codice del terzo settore adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

1.8

GOTOR, GRANAIOLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell’attuazione della presente legge, sono comunque stanziati 5 milioni di euro annui a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di attuazione del presente comma».

1.9

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 5, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "e straordinaria";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "L'ente gestore" aggiungere le seguenti: ", sul quale gravano tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del bene demaniale dismesso dato in concessione,".

1.0.1

MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici e agevolazioni)

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:

a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 2-bis;

c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;

e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

3. Per provvedere all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è incrementata di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018.

4. Agli oneri di cui a comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2

MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Sezione speciale del registro delle imprese)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.

2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle in-

formazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

1.03

SERRA, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano straordinario di interventi)

1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli enti gestori, predispone un piano straordinario di interventi specificamente finalizzati all'impiego delle imprese culturali e creative, di cui all'articolo 1, comma 2, per garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo in particolare:

a) l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;

b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;

c) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;

d) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra imprese culturali e creative in materia di beni culturali ed enti locali, al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali».

Art. 2.**2.1**

MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scuole militari», inserire le seguenti: «nonché alle cose immobili che presentano interesse artistico o storico particolarmente importante, appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, o a ogni altro ente e istituto pubblico, ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sono».

2.2

MONTEVECCHI, BLUNDO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti gli enti gestori, individua i beni immobili che versano in stato di abbandono e degrado da concedere alle imprese di cui all'articolo 1, e li inserisce in un apposito elenco consultabile e costantemente aggiornato».

2.3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e straordinaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «L'ente gestore» aggiungere le seguenti: «, sul quale gravano tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del bene demaniale dismesso dato in concessione ai quali provvede destinando quota parte dei proventi derivanti dai relativi canoni mensili di locazione,».

2.4

GOTOR, GRANAIOLA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A copertura degli eventuali oneri conseguenti alle eventuali spese di manutenzione straordinaria in capo ai soggetti pubblici a cui appartengono i beni demaniali di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro annui, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.5

GRANAIOLA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «In caso di manutenzione straordinaria si prevedono sgravi fiscali compensativi. A copertura degli eventuali oneri conseguenti si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.6

GOTOR, GRANAIOLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni e i criteri per l'eventuale revoca della concessione di cui al presente comma».

2.7

GOTOR, GRANAIOLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le risorse derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 1 sono iscritte in un apposito fondo con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e l'avvio di micro e piccole società e imprese cooperative culturali e ricreative, di cui alla presente legge, da parte di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente».

2.0.1

MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Decadenza dei requisiti e attività di controllo)

1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul

corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2.0.2

FUCKSIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per richiedere le concessioni)

Possono richiedere le concessioni di cui all'articolo 2 i soggetti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, che possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione delle competenze delle professioni artigianali o dei prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti le professioni artigianali;

b) hanno sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

c) svolgono attività stabile e continuativa.».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria

343^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione temporanea del relatore Stefano Esposito, illustra il provvedimento in esame. Fa presente che il decreto-legge di cui si propone la conversione contiene disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Con le norme comprese nel Titolo I, che incidono sulla materia fiscale, si procede alla estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi, alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, all'estensione del meccanismo del cosiddetto *split payment* a tutte le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, alla specificazione delle risorse destinate alle agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo, alla sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018.

Le disposizioni contenute nel Titolo II riguardano le missioni internazionali, le forze di polizia e il personale militare.

Il Titolo III, oltre ad introdurre norme relative alla materia pensionistica, al finanziamento del Fondo occupazione, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo imprese, con l'articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell'Alitalia.

Soffermandosi su tale disposizione, evidenzia che viene innanzitutto prorogata al 30 aprile 2018 la scadenza del termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Per garantire poi la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia (pari a 600 milioni di euro) viene incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018. Vengono infine precisati i poteri dell'organo commissariale in relazione allo scioglimento dei contratti in corso.

L'articolo 13 introduce poi norme in materia di trasparenza societaria finalizzate ad estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo tra l'altro l'obbligo di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di colmare alcune lacune emerse in sede di applicazione della normativa vigente e potenziare gli strumenti di garanzia con particolare riferimento alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'articolo 2 del decreto-legge, che riguarda i poteri speciali inerenti agli attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, viene integrato prevedendo che, con uno o più regolamenti, siano individuati, ai fini della verifica sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica cui applicare i poteri speciali. Tra tali settori sono indicate le infrastrutture critiche o sensibili, tra le quali quelle per la gestione e l'immagazzinamento dei dati e le infrastrutture finanziarie; le tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, le tecnologie con applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare; la sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici; l'accesso ad informazioni sensibili o la capacità di controllare tali informazioni. Viene inoltre precisato che, ai fini della determinazione dell'incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, può essere preso in considerazione l'eventuale controllo sull'investitore straniero da parte di un governo terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso strumenti finanziari significativi. Ulteriori previsioni dell'articolo riguardano le sanzioni applicabili.

Richiama poi, per le competenze della Commissione, l'articolo 15 del testo in esame, che autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI Spa. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Evidenzia infine che gli ulteriori articoli del decreto-legge introducono disposizioni per la Croce Rossa italiana, per il finanziamento della bonifica di Bagnoli e del comune di Matera, per il miglioramento dell'e-

rogazione dei livelli essenziali di assistenza, per la liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti di autore, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e per la copertura del provvedimento. A tal proposito segnala che l'Allegato al decreto-legge, richiamato dall'articolo 20, comma 5, lettera a), per la copertura di parte degli oneri recati dalle disposizioni introdotte dispone una riduzione della dotazione finanziaria per il 2017 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di circa 34,5 milioni di euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BORIOLI (PD), con riferimento alla materia delle infrastrutture e dei trasporti, segnala il tema degli appalti di lavori affidati dalle concessionarie autostradali, del quale la Commissione si è recentemente occupata con l'audizione delle associazioni sindacali del settore. Come emerso in quell'occasione, si impone un ripensamento delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano gli affidamenti dei suddetti lavori, al fine di risolvere i gravi problemi occupazionali che le norme stesse stanno creando. Ritiene che si debbano quindi riparametrare nella proporzione 60-40 (anziché 80-20 come previsto dalle norme vigenti) le percentuali dei lavori che le concessionarie autostradali debbono affidare, rispettivamente, con gara ad evidenza pubblica ovvero a società direttamente controllate o collegate alle concessionarie stesse (affidamenti *in house*).

Auspica che questo tema possa essere ripreso anche con un'apposita osservazione nel parere da rendere in sede consultiva, preannunciando l'intenzione di presentare uno specifico emendamento nella Commissione di merito.

Il senatore FILIPPI (PD), con riferimento all'articolo 12 che interviene sulla procedura di cessione di Alitalia, ritiene opportuno, a fronte del mutamento del quadro complessivo e del cronoprogramma della procedura di cessione operata dalla suddetta disposizione, che la Commissione possa svolgere un'audizione dei commissari di Alitalia, per acquisire un aggiornamento sull'attuale situazione gestionale dell'azienda.

Richiama quindi l'articolo 2 del decreto-legge in esame, che prevede una sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, recentemente colpiti da gravi eventi alluvionali. In proposito, segnala la palese incongruenza per cui, mentre gli abitanti e le aziende dei comuni di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti possono accedere direttamente alla sospensione, in base al comma 5 dell'articolo 2 per il comune di Livorno il beneficio della sospensione è limitato solo ai soggetti che dichiarino l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Considerando inaccettabile tale sperequazione, chiede una correzione della disposizione. In replica ad un'osservazione del PRESIDENTE, precisa che la correzione potrebbe farsi alternativamente o eliminando la con-

dizione di presentazione della dichiarazione di inagibilità per il comune di Livorno o estendendola a tutti e tre i comuni interessati.

Il senatore RANUCCI (*PD*), in relazione alla questione di Alitalia, ritiene che siano maturi i tempi per verificare l'ammontare complessivo dei contributi pubblici erogati negli ultimi anni alle principali compagnie aeree, in varia forma: non solo nel caso di Alitalia, ma anche di molte compagnie a basso costo (*in primis* Ryanair) lo Stato e le amministrazioni territoriali hanno infatti spesso versato importanti somme per favorire la presenza e l'attività dei vettori nei diversi territori. Sarebbe quindi opportuno acquisire contezza di tali risorse, anche per una seria programmazione degli interventi pubblici nel settore aereo.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) si sofferma sulla vicenda, recentemente portata all'attenzione della pubblica opinione, della fatturazione quadrisettimanale operata scorrettamente dagli operatori telefonici a danno degli utenti. Trattandosi di materia che rientra nella competenza della Commissione, preannuncia l'intenzione, oltre che di inserire un esplicito richiamo nella proposta di parere sul disegno di legge in titolo, anche di presentare un emendamento *ad hoc* nella Commissione di merito, per il quale auspica la più ampia convergenza delle forze politiche, oltre che del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 461

Il senatore FILIPPI (*PD*) ricorda l'urgenza di esprimere il prescritto parere al Governo sull'atto del Governo n. 461, riguardante la riforma del codice della nautica da diporto, stante anche l'approssimarsi della scadenza della delega.

Il PRESIDENTE, concordando con le osservazioni del senatore Filippi, propone di convocare a tal fine una nuova seduta della Commissione per oggi alle ore 14, ovvero nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea. Ove la Commissione convenga, resta inteso che la seduta stessa potrà essere convocare *ad horas* in relazione all'andamento dei lavori dell'Aula. Raccomanda infine la presenza, ai fini del prescritto numero legale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta della Commissione per oggi alle ore 14, ovvero nel periodo di sospensione dei lavori dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

Plenaria**344^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati trasmessi al Parlamento i testi del parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, sull'atto del Governo in esame, recante lo schema di decreto per l'attuazione della delega per la riforma del codice della nautica da diporto, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

Comunica inoltre che il Presidente del Senato, su richiesta del Ministro per i rapporti con il Parlamento, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine per l'esercizio della suddetta delega e della relativa procedura di attuazione, ha autorizzato la Commissione 8^a a esprimere il parere sull'atto del Governo in esame, pur in assenza dell'intesa della Conferenza Unificata, onde consentire la prosecuzione dell'*iter* di approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge.

Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Sottolinea che tale proposta nasce da un confronto ampio con il Governo, con le associazioni del settore della nautica da diporto e con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, che hanno tutti contribuito, sia pure con posizioni a volte confliggenti tra loro, alla stesura di un testo che ritiene possa apportare significativi miglioramenti alla riforma del codice della nautica da diporto. Richiama quindi i punti più salienti dalla proposta di parere, ispirata ai principi della semplificazione degli adempimenti burocratici e al rafforzamento della sicurezza della navigazione.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata al coordinamento tra la disciplina recata dal provvedimento in esame e le novità introdotte dall'istituzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto di cui all'articolo 1, commi 217-222, della legge n. 228 del 2012.

Ringrazia infine tutti quanti i colleghi per il proficuo contributo fornito ai lavori, dicendosi certo che la riforma del codice, una volta attuata, potrà contribuire in modo significativo all'ammodernamento e al rilancio del settore della nautica da diporto, da tempo attesi.

Il senatore FILIPPI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime convinto apprezzamento per il pregevole lavoro di sintesi fatto dal relatore, che appare certamente in grado di fornire adeguata risposta alle attese del settore della nautica da diporto. Preannuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ringrazia anch'egli il relatore per il notevole lavoro svolto. Esprime tuttavia perplessità per alcune norme introdotte nel provvedimento in esame, che tendono ad attirare sotto bandiera italiana le unità da diporto (in particolare i grandi *yacht*) iscritte in altri registri nazionali, con particolare riguardo a quelli dei cosiddetti «paradisi fiscali». Poiché dietro tali iscrizioni di comodo si nascondono spesso fenomeni di evasione ed elusione fiscale di cittadini italiani, queste situazioni dovrebbero essere perseguite anziché incoraggiate.

A parte tali considerazioni, si unisce comunque all'apprezzamento per la proposta di parere.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) si associa alle considerazioni del senatore Cioffi. Il fenomeno delle bandiere di comodo, come quella di Malta, sempre più diffusa nel Mediterraneo, riguarda ormai sia la nautica da diporto che il naviglio commerciale, attuando forme di concorrenza sleale nei confronti delle aziende italiane, che dovrebbero essere duramente contrastate.

Si tratta di fenomeni purtroppo in forte crescita e assai preoccupanti, che si affermano ormai ad esempio anche nel settore dei collegamenti marittimi tra le isole del Mediterraneo.

Il relatore RANUCCI (*PD*) dichiara di comprendere le preoccupazioni espresse dai senatori Cioffi e Cervellini. Invita tuttavia a distinguere il fenomeno delle iscrizioni delle unità da diporto presso altri registri nazionali legate esclusivamente a tentativi di elusione ed evasione fiscale, dalle iscrizioni motivate invece dall'esigenza di operare in regimi più snelli e semplificati rispetto a quello italiano, fino ad oggi spesso inutilmente burocratico. Mentre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale sono certamente da contrastare, occorre però sforzarsi di eliminare gli inutili appesantimenti burocratici che riguardano la gestione amministrativa del settore della nautica da diporto, sul modello delle migliori pratiche internazionali. La riforma del codice in esame fa appunto questo, introducendo una serie di semplificazioni che mirano proprio a riportare sotto bandiera italiana quelle unità da diporto di soggetti italiani che finora hanno preferito iscriversi in altri registri nazionali.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che la proposta di parere del relatore riscrive in maniera molto significativa il provvedimento in esame, apportando notevoli correzioni. Proprio perché tali modifiche nascono da un confronto ampio e condiviso all'interno della Commissione, tale lavoro appare ancora più apprezzabile ed esalta certamente le prerogative del Parlamento, altrove purtroppo conculcate anche con voti di fiducia e altre forzature.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCIBONA (*M5S*) chiede che la Commissione possa effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento della linea Arcisate-Stabio, in provincia di Varese, che rappresentano il proseguimento della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità che dalla Svizzera e quindi dal nord Europa, attraverso la galleria ferroviaria di base del San Gottardo, arriva fino in Italia. Si tratta di un'opera di strategica importanza per il traffico merci transeuropeo: sarebbe quindi opportuno che la Commissione potesse acquisire contezza di come stanno procedendo i lavori.

Il presidente MATTEOLI si riserva di verificare le modalità più opportune per dare corso alla richiesta del senatore Scibona, anche in relazione al calendario dei lavori parlamentari delle prossime settimane.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 461**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461),

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in esame appare conforme ai principi e ai criteri direttivi della delega di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167;

– esso opera un'ampia riforma del settore della nautica da diporto attraverso la revisione e l'integrazione del vigente codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, a lungo attesa da tutti gli operatori del settore e che riveste carattere strategico per il rilancio e la modernizzazione della nautica da diporto in Italia;

– a tal fine, la suddetta riforma deve essere attuata in tempi rapidi e, soprattutto, certi, accelerando anche l'adozione dei connessi atti amministrativi (in particolare i vari decreti ministeriali);

– essa deve avere inoltre carattere organico e coerente, tenendo conto dell'avvenuta istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, prevista dall'articolo 1, commi 217-222, della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) e per la cui attuazione il Governo ha recentemente presentato alle Camere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui all'atto del Governo n. 448, sul quale l'8^a Commissione ha reso parere in data 11 ottobre 2017;

– come richiesto nel suddetto parere, appare indispensabile assicurare un effettivo coordinamento, formale e sostanziale, tra la disciplina specifica del nuovo Sistema telematico centrale e quella generale del settore della nautica da diporto, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dall'atto del Governo n. 448;

– tale esigenza è del resto espressamente prevista dalla legge delega n. 167 del 2015 per la revisione e l'integrazione del codice, che tra i suoi principi e criteri direttivi annovera anche il «coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo» (articolo 1, comma 2, lettera a));

rilevato che:

– anche in ossequio al citato principio di delega, nella revisione del vigente codice della nautica da diporto occorre contemperare da un lato l'esigenza di certezza delle regole riguardanti la commercializzazione, navigazione e sicurezza delle unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti, favorendo l'efficienza e la competitività del settore, anche nel confronto con i mercati internazionali;

– al fine di favorire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi, appare opportuno apportare alcune correzioni e integrazioni al testo in esame, che possano contribuire a migliorarne la chiarezza e l'efficacia, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) definizione dell'ambito di applicazione e riordino delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali (articoli 1 e 2 del codice della nautica da diporto);

2) definizioni delle unità da diporto (articolo 3 del codice della nautica da diporto);

3) procedure per l'iscrizione delle navi da diporto (articolo 15-*bis* del codice della nautica da diporto);

4) procedure per l'iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

5) pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (articolo 17 del codice della nautica da diporto);

6) iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero (articolo 18 del codice della nautica da diporto);

7) iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (articolo 19 del codice della nautica da diporto);

8) documenti di navigazione e tipi di navigazione (articolo 22 del codice della nautica da diporto);

9) rinnovo della licenza di navigazione (articolo 24 del codice della nautica da diporto);

10) dichiarazione di armatore (articolo 24-*bis* del codice della nautica da diporto);

11) controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare (articolo 26-*bis* del codice della nautica da diporto)

12) natanti da diporto (articolo 27 del codice della nautica da diporto);

13) potenza dei motori (articolo 28 del codice della nautica da diporto);

14) apparati ricetrasmittenti di bordo (articolo 29 del codice della nautica da diporto);

15) navigazione temporanea (articolo 31 del codice della nautica da diporto);

16) autorizzazione alla navigazione temporanea (articolo 32 del codice della nautica da diporto);

- 17) titoli professionali del diporto (articolo 36-*bis* del codice della nautica da diporto);
- 18) patente nautica (articolo 39 del codice della nautica da diporto);
- 19) anagrafe nazionale delle patenti nautiche (articolo 39-*bis* del codice della nautica da diporto);
- 20) noleggio occasionale (articolo 49-*bis* del codice della nautica da diporto);
- 21) mediatore del diporto (articolo 49-*ter* del codice della nautica da diporto);
- 22) attività del mediatore del diporto (articolo 49-*quater* del codice della nautica da diporto);
- 23) elenco degli istruttori di vela e condizioni dell'iscrizione (articolo 49-*sexies* del codice della nautica da diporto);
- 24) scuole nautiche (articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto);
- 25) disciplina del transito delle unità da diporto (articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto);
- 26) campi di ormeggio attrezzati (articolo 49-*decies* del codice della nautica da diporto);
- 27) assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare (articolo 49-*duodecies* del codice della nautica da diporto);
- 28) giornata del mare e cultura marina (articolo 52 del codice della nautica da diporto);
- 29) vendita e somministrazione di bevande alcoliche e inquinamento acustico (articolo 57-*bis* del codice della nautica da diporto);
- 30) durata dei procedimenti (articolo 58 del codice della nautica da diporto);
- 31) arrivi e partenze delle unità da diporto (articolo 59 del codice della nautica da diporto);
- 32) compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi (articolo 62-*bis* del codice della nautica da diporto);
- 33) regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (articolo 54 dello schema);

considerati gli elementi informativi forniti dai rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, dai rappresentanti delle principali organizzazioni del settore della nautica da diporto e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultive, nonché dei pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) **All'articolo 1** dello schema:

– **all'articolo 1**, del codice della nautica da diporto, il **comma 1** è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.».

2) **All'articolo 2** dello schema:

– **all'articolo 2, comma 1**, del codice della nautica da diporto, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«d) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

e) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino.»;

– **all'articolo 2, comma 3**, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: *«sono svolte»* sono inserite le seguenti: *«stabilmente in Italia».*

3) **All'articolo 3** dello schema:

– **all'articolo 3, comma 1** del codice della nautica da diporto:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *«Definizioni»;*

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht»: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;»;

c) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

«d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera d-bis);

d-bis) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino 120 GT ovvero a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;».

4) **All'articolo 5** dello schema,

– **alla lettera c)**, le parole: *«l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria»* sono sostituite dalle seguenti: *«conduttore del bene in locazione finanziaria».*

5) **All'articolo 6** dello schema:

– **all'articolo 15-bis, comma 1**, del codice della nautica da diporto, dopo la parola «proprietario» sono inserite le seguenti: *«o il conduttore del bene in locazione in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata»;*

– **all'articolo 15-bis, comma 2**, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.»;*

– **all'articolo 15-bis, comma 3**, del codice della nautica da diporto, le parole: *«la conclusione»* sono sostituite dalle seguenti: *«l'avvio»;*

– **all'articolo 15-bis, comma 4**, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *«o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2»;*

– dopo **l'articolo 15-bis** è inserito il seguente:

«ART. 15-ter.

(Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)

1. *Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.*

2. *Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente.*

3. *I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:*

a) *la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;*

b) *il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;*

c) *il libro unico di bordo;*

4. *Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.*

5. *È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».*

6) **All'articolo 7** dello schema:

– **all'articolo 16, comma 1-ter**, del codice della nautica da diporto, le parole: *«l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria»* sono sostituite dalle seguenti: *«conduttore del bene in locazione finanziaria»*.

7) **All'articolo 8** dello schema:

– **all'articolo 17, comma 2**, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: *«rilasciata dall'ufficio di iscrizione»* sono inserite le seguenti: *«o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»*.

8) **All'articolo 9** dello schema:

– **all'articolo 18, comma 4**, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: *«I cittadini italiani»* sono inserite le seguenti: *«e di altri Stati membri dell'Unione europea»*, le parole: *«devono nominare»* sono sostituite dalle seguenti: *«devono eleggere domicilio in Italia o nominare»* ed è aggiunto in fine il seguente periodo: *«Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.»*.

9) **All'articolo 10** dello schema:

– **all'articolo 19, comma 1**, del codice della nautica da diporto, dopo la parola *«proprietario»* sono aggiunte le seguenti; *«o il conduttore del bene in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autentica,»*.

– **all'articolo 19**, del codice della nautica da diporto, il **comma 3** è sostituito dal seguente:

«3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autentica, di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione al presente codice chiedi l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.»

10) **All'articolo 11** dello schema:

– **all'articolo 20, commi 1 e 1-bis**, del codice della nautica da diporto, le parole: *«l'utilizzatore, in nome e per conto del proprietario, di un contratto di locazione finanziaria»* sono sostituite dalle seguenti: *«conduttore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario,»*.

11) All'articolo 13 dello schema, è soppressa la lettera c).

12) All'articolo 15 dello schema, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 2, dopo le parole: «*necessari per il rinnovo*» sono inserite le seguenti: «*rilasciata dall'ufficio di iscrizione o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*L'ufficio di iscrizione rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.*».

13) All'articolo 16 dello schema:

– all'articolo 24-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono sopresse le parole: «*utilizzata a fini commerciali*» e «*preventivamente*».

Conseguentemente, all'articolo 8, lettera b), dello schema le parole: «*Non sussiste l'obbligo di pubblicità*» sono sostituite dalle seguenti: «*Non si applica il termine*»;

– all'articolo 24-bis, comma 2, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: «*autenticata*» sono aggiunte le seguenti: «*anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248*»;

– all'articolo 24-bis, comma 6, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: «*deve*» sono inserite le seguenti: «*essere trascritta nel registro di iscrizione ed*»;

– all'articolo 24-bis del codice della nautica da diporto, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. *In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.*

9. *L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto.*».

14) All'articolo 19 dello schema:

– all'articolo 26-bis, comma 4, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: «*del presente codice*» sono inserite le seguenti: «*e ad altri archivi telematici eventualmente disponibili*».

15) All'articolo 20 dello schema:

– all'articolo 27, comma 6, del codice della nautica da diporto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il co-*

mando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.».

16) **All'articolo 21** dello schema:

– **all'articolo 28, comma 2**, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: *«o il distributore».*

17) **All'articolo 22** dello schema:

– **all'articolo 29, comma 6**, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: *«Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.».*

18) **All'articolo 23** dello schema:

– **all'articolo 31, comma 4-bis**, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: *«delle attività»* è inserita la seguente: *«commerciali».*

– **all'articolo 31, comma 6**, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.».*

19) **All'articolo 24** dello schema:

– **all'articolo 32**, del codice della nautica da diporto, il **comma 2** è sostituito dal seguente:

«2. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato «First Aid» ovvero di quello «Medical care», a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».

20) **All'articolo 26** dello schema:

– **all'articolo 36-bis** del codice della nautica da diporto, il **comma 1** è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe.»;

– **all'articolo 36-bis, comma 2**, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: *«e dalla normativa internazionale».*

21) **All'articolo 28** dello schema:

– **all'articolo 39** del codice della nautica da diporto, il **comma 6-ter** è sostituito dai seguenti:

«6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.».

22) **All'articolo 29** dello schema:

– **all'articolo 39-bis, comma 1**, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: «, *eventi straordinari*»;

– **all'articolo 39-bis, comma 2**, del codice della nautica da diporto, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto, che siano stati oggetto di inchiesta conclusa con addebito di responsabilità allo stesso, nonché i dati relativi ad eventuali sanzioni irrogate.».

23) **Dopo l'articolo 30** dello schema è inserito il seguente:

«ART. 30-bis.

*(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «*titolare*» è sostituita dalla seguente: «*proprietario*» e dopo le parole: «*articolo 3, comma 1,*» sono inserite le seguenti: «*iscritte nei registri nazionali*»;

b) al comma 3, dopo le parole: «*mediante modalità telematiche*» sono inserite le seguenti: «*e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti*»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.*».

– **conseguentemente**, in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 49-bis, comma 3, sono adottati tutti i provvedimenti di carattere amministrativo necessari per favorire l'effettiva riduzione degli adempimenti a carico del noleggiatore occasionale.

24) **All'articolo 31** dello schema:

– **all'articolo 49-ter, comma 2**, del codice della nautica da diporto, le parole «*, comodato, ormeggio e locazione finanziaria*» sono sostituite dalle seguenti: «*e ormeggio*»;

– **all'articolo 49-ter**, del codice della nautica da diporto, dopo il primo periodo, dopo il **comma 4**, è inserito il seguente:

«*4-bis. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.*»;

– **all'articolo 49-quater, comma 3**, del codice della nautica da diporto, dopo la **lettera b)** è inserita la seguente:

«*b-bis) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;*»;

– **all'articolo 49-quater, comma 3, lettera d)**, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478*»;

– **all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera b)**, del codice della nautica da diporto, le parole: «23 anni» sono sostituite dalle seguenti: «18 anni»;

– **all'articolo 49-sexies, comma 3**, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *sentiti gli Enti di cui al primo periodo del presente comma*».

25) **All'articolo 32** dello schema:

– **all'articolo 49-septies, comma 13**, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Restano ferme le eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività.*».

26) **All'articolo 33** dello schema:

– **all'articolo 49-novies**, del codice della nautica da diporto, il **comma 1** è sostituito dal seguente:

«1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.»

– **all'articolo 49-novies** del codice della nautica da diporto, il **comma 2** è sostituito dal seguente:

«2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;*
- b) fino a 100 posti barca: tre;*
- c) fino a 150 posti barca: cinque;*
- d) fino a 250 posti barca: dieci;*
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;*

- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.»

– **all'articolo 49-novies** del codice della nautica da diporto, i **commi 6 e 7** sono sostituiti dai seguenti:

«6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.»;

– **all'articolo 49-novies, comma 10**, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.»;

– **all'articolo 49-novies, comma 12**, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.»;

– **all'articolo 49-novies** del codice della nautica da diporto, il **comma 13** è sostituito dal seguente:

«13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.».

– **all'articolo 49-decies, comma 5**, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio»;

– **all'articolo 49-duodecies, comma 4, lettera a)**, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché all'attrezzatura velica»;

– **all'articolo 49-duodecies, comma 5, lettera a)**, del codice della nautica da diporto, le parole: «più vicina, e» sono soppresse.

27) **All'articolo 34** dello schema:

– **all'articolo 52, comma 4**, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono inserite le seguenti: «nonché il Comitato olimpico nazionale italiano»;

– **all’articolo 52, comma 7**, del codice della nautica da diporto, la parola: «*svolti*» è sostituita dalla seguente: «*realizzati*».

28) **Dopo l’articolo 42** dello schema è inserito il seguente:

«ART. 42-bis.

*(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171)*

1. All’articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. *Le Forze di polizia e il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera vigilano sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.*».

29) **Dopo l’articolo 43** dello schema è inserito il seguente:

«ART. 43-bis

(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).

1. All’articolo 58, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.*».

30) **All’articolo 44** dello schema:

– **l’articolo 59** del codice della nautica è sostituito dal seguente:

«ART. 59.

*(Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi
di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172)*

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo

nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché ad espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.»;

– **conseguentemente**, sono modificate in modo corrispondente le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017.

31) **All'articolo 46** dello schema:

– **all'articolo 62-bis, comma 1**, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione del presente codice*»;

– **all'articolo 62-bis**, del codice della nautica da diporto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.*».

32) **All'articolo 52** dello schema, è soppressa la lettera b).

33) **Dopo l'articolo 53** dello schema, è inserito il seguente:

«ART. 53-bis.

(Coordinamento con l'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Il Governo assicura la coerenza delle disposizioni del presente decreto con la disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riguardo al coordinamento formale e sostanziale delle modifiche da apportare al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.».

34) **All'articolo 54** dello schema:

– **alla lettera g)**, le parole: «*ivi comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali*» sono sostituite dalle seguenti: «*e delle unità utilizzate a fini commerciali – commercial yacht*»;

– **la lettera h) è sostituita dalla seguente:**

«h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza, l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;»;

– **alla lettera n)**, le parole: «delle navi» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, per le navi»;

– **la lettera s)** è sostituita dalla seguente:

«s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto, che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unità che non sia in possesso di patente nautica;»

– **dopo la lettera s)** è inserita la seguente:

«s-bis) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato».

e con le seguenti osservazioni:

1) **all'articolo 29** dello schema:

– **all'articolo 39, comma 6-bis**, del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nell'ambito delle patenti speciali di categoria D, in relazione alle specifiche condizioni dell'unità da diporto e fatte salve le necessarie prescrizioni, la possibilità di consentire il comando dell'unità anche a persone con disabilità motoria o sensoriale;

2) **all'articolo 30-bis** dello schema:

– **all'articolo 49-bis, comma 1**, del codice della nautica da diporto, verifichi il Governo la possibilità di consentire che l'attività di noleggio occasionale possa essere effettuata anche in relazione a imbarcazioni e navi da diporto iscritte in uno dei registri pubblici di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

3) **all'articolo 33** dello schema:

– **all'articolo 49-*decies*** del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nei campi boa e campi di ormeggio attrezzati, misure volte a favorire l'installazione di stazioni di rifornimento per i motori alimentati con combustibili alternativi, incluse stazioni di ricarica elettrica, anche galleggianti, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

4) **all'articolo 54, comma 1, lettera h)**, dello schema:

– ferme restando le inderogabili esigenze della sicurezza della navigazione, valuti il Governo la possibilità, in relazione alle disposizioni concernenti le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio delle unità da diporto, di adottare misure volte a semplificare, per quanto possibile, i connessi adempimenti burocratici a carico dell'utenza.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**369^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 13,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) illustra il provvedimento in titolo, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

In premessa sottolinea come il decreto-legge, comunemente definito «decreto fiscale», contenga solo parzialmente norme di tale natura, prevedendo numerose disposizioni a più vasto raggio.

Illustra brevemente i contenuti delle norme comprese nel Titolo I, che incidono sulla materia fiscale, citando, tra l'altro, l'estensione del meccanismo del cosiddetto *split payment* a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, nonché le disposizioni contenute nel Titolo II, che riguardano le missioni internazionali, le forze di polizia e il personale militare.

Il Titolo III, oltre a introdurre norme relative alla materia pensionistica, al finanziamento del Fondo occupazione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prevede, all'articolo 9, l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Con l'articolo 11 si introduce la possibilità che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 siano finalizzati al finanziamento di imprese in crisi di rilievo nazionale e internazionale. Si tratta delle imprese di cui all'articolo

1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 347 del 2003, dunque imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, che presentino rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

La relazione introduttiva sottolinea l'assenza nell'ordinamento italiano di norme che consentano l'intervento dello Stato in questi casi, con l'unica eccezione rappresentata dalla possibile garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria; e ricorda come questa lacuna normativa abbia, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo a intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «*ad hoc*» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale. Per fronteggiare tali evenienze viene ora costituita una riserva finanziaria destinata a essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, collocata organicamente nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; si prevede l'utilizzo di un'apposita contabilità speciale, separata rispetto a quelle già esistenti, per evidenziare la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per tale finalità, la dotazione del Fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

L'articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell'Alitalia. Viene innanzitutto prorogata al 30 aprile 2018 la scadenza del termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Per garantire poi la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia, pari a 600 milioni di euro, viene incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018. In proposito, fa notare che la documentazione del Servizio studi rileva come il prestito di 600 milioni previsto ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 sembri rientrare nella materia degli aiuti di Stato, senza che risultino espressamente svolte le procedure di notifica alla Commissione europea previste per tali casi. Sono infine precisati i poteri dell'organo commissariale in relazione allo scioglimento dei contratti in corso.

Dopo che il PRESIDENTE è intervenuto sulle ragioni dell'incremento del finanziamento ad Alitalia, il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) prosegue con l'illustrazione, riprendendo dall'articolo 13, che introduce norme in materia di trasparenza societaria, ossia la cosiddetta norma antiscorrerie, estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo tra l'altro l'obbligo di chiarire le finalità perseguite con l'operazione. Si stabilisce infatti che il soggetto

che acquista una partecipazione pari o superiore alle soglie del 10, 20 e 25 per cento del capitale in emittenti quotati ha l'obbligo di dichiarare: i modi di finanziamento dell'acquisizione; se agisce solo o in concerto; se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

Nella relazione introduttiva il Governo sottolinea come l'estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione sia finalizzato a migliorare il grado di trasparenza del mercato, incrementare il grado di conoscenza e di informazione degli *stakeholder* e favorire l'assunzione di decisioni consapevoli; l'introduzione di tale obbligo aggiuntivo di comunicazione consente di accrescere il bagaglio di informazioni circa l'operazione di acquisizione e i suoi possibili esiti, a beneficio del corretto funzionamento del mercato e di tutti gli *stakeholder*, esponendo la condotta del soggetto partecipante alla verifica del mercato e degli organi di vigilanza.

La dichiarazione di cui si è detto deve essere trasmessa, entro 10 giorni dall'acquisizione delle partecipazioni, alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB; quest'ultima è chiamata a dettare disposizioni di dettaglio attuative. È altresì previsto che il diritto di voto inerente le azioni quotate o gli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato. Viene inoltre adeguata la disciplina sanzionatoria.

Illustra quindi l'articolo 14, che modifica e integra la disciplina dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, ossia del cosiddetto *Golden Power*. Il Governo, nella relazione introduttiva, segnala come il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di *asset* produttivi europei da parte di operatori extra-UE renda necessario aggiornare gli strumenti volti a contrastare gli investimenti che minaccino gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali. L'articolo 14 quindi intende colmare alcune lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa e potenziare gli strumenti di tutela nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, quali parametri legittimati dal quadro normativo europeo.

In primo luogo, viene inserita una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale. La norma vigente, infatti, la prevede – tra i settori indicati dal decreto legge n. 21 del 2012 – solo nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con un'asimmetria non giustificabile in ragione dell'importanza degli altri interessi tutelati.

In secondo luogo, viene novellato l'articolo 2 del decreto-legge n. 21, che riguarda i poteri speciali inerenti agli attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni: con uno o più regolamenti governativi, sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno

individuati, ai fini della verifica sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica cui applicare i poteri speciali, tra cui: le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati e infrastrutture finanziarie; tecnologie critiche, compresi l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete e la tecnologia spaziale o nucleare; sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici; accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili. I settori qui indicati riprendono, testualmente, i contenuti dell'articolo 4 della proposta di Regolamento che la Commissione europea ha presentato lo scorso 13 settembre, COM (2017) 487.

Ai fini della determinazione dell'incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, può essere preso in considerazione l'eventuale controllo sull'investitore straniero da parte di un Governo di un Paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi; anche tale disposizione riprende il dettato dell'articolo 4 della proposta di Regolamento europeo già ricordata. I regolamenti governativi individuano altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina in esame. Ulteriori previsioni dell'articolo riguardano le sanzioni applicabili. La nuova disciplina non ha effetti retroattivi: il comma 2 dell'articolo 14 precisa infatti che si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI Spa. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati. Dopo aver ricordato che il Contratto di programma riguarda anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria, segnala che i ritardi dei treni spesso sono dovuti a una carente manutenzione della rete.

Dopo aver sinteticamente ricordato le disposizioni recate dagli ulteriori articoli del decreto-legge, si sofferma sull'articolo 19 che prevede una liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti di autore: tale articolo recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET) della Commissione europea, che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore. Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Infine, riferisce sui profili di interesse della Commissione inerenti alla copertura del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per riprendere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, al termine della seduta delle Commissioni congiunte 10^a e 13^a del Senato e VIII e X della Camera, che avrà luogo presso la Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice FISSORE (*PD*), dopo aver dato conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e delle osservazioni della 1^a e della 14^a Commissione, richiama l'orientamento già espresso nella seduta del 26 settembre e propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale, il parere favorevole proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 223)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 17 ottobre, il relatore, senatore Scalia, ha presentato una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria**351^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2888) Deputato RICHETTI ed altri. – Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) informa di aver preso parte alle audizioni tenute presso la Commissione di merito, in cui sono emerse sollecitazioni di grande interesse. A tale proposito, rimarca alcuni elementi di valutazione che, a suo dire, non sono stati attentamente presi in considerazione nell'iniziativa legislativa in esame, chiamata a valutare una materia estremamente complessa, come evidenziato ad esempio dall'articolazione dei soggetti interessati. Con riguardo alle specificità del testo proposto, segnala che le disposizioni del disegno di legge si applicano sia ai parlamentari in carica, sia agli eletti che, alla data di entrata in vigore, siano cessati dalla carica, sia ai futuri membri del Parlamento. Con l'articolo 1 sono definite le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella la legge n. 1261 del 1965, specificando che l'indennità parlamentare si compone anche di un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 3, sull'adeguamento da parte delle re-

gioni e province autonome della disciplina di vitalizi alla disciplina qui introdotta, e 4, che assoggetta i parlamentari al versamento dei contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento stesso. L'articolo 5 disciplina poi i requisiti per il trattamento previdenziale dei parlamentari, mentre gli articoli 6 e 7 disciplinano i criteri di calcolo del trattamento stesso. L'articolo 8 indica i termini di decorrenza del trattamento previdenziale in maniera identica alle disposizioni vigenti dei regolamenti interni di Camera e Senato, mentre l'articolo 9 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione. L'articolo 10 disciplina i trattamenti in favore dei superstiti dei parlamentari, mentre l'articolo 11 concerne la rivalutazione dei trattamenti previdenziali dei parlamentari. Da ultimo, l'articolo 12 prevede che le Camere rideterminino gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, adottando il sistema contributivo di cui ai precedenti articoli.

A conclusione dell'illustrazione, il relatore sottolinea di ritenere doveroso il superamento di una disciplina previdenziale di favore dei parlamentari, garantendo sia la sostenibilità costituzionale della regolazione che la sostituisce sia evitando una nuova «specialità». È tuttavia dell'opinione che la sostituzione dell'autodichia con la fonte legislativa determini l'istituzione di una posizione previdenziale ordinaria, con la possibilità, da una parte, della totalizzazione o della ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi e contributivi, e, dall'altra della definizione di un precedente per l'intero ordinamento, con la possibilità di estensione di questa disciplina a tutti, con legge successiva. Ricorda inoltre che la giurisprudenza costituzionale limita gli interventi sulle pensioni già erogate a prelievi di solidarietà temporanei e «ragionevoli» quando giustificati da straordinarie esigenze di finanza pubblica; giudica pertanto a rischio di probabile incostituzionalità le disposizioni di ricalcolo strutturale delle pensioni erogate o comunque maturate. Inoltre, il criterio dell'applicazione della nuova disciplina alle contribuzioni maturate successivamente all'entrata in vigore della legge è rinvenibile in tutti i provvedimenti di riforma (come la legge Fornero o l'introduzione del calcolo contributivo nel regime previdenziale dei giornalisti), e considera quindi un *unicum* l'applicazione di questa regolazione anche ai periodi contributivi pregressi.

Il relatore fa presente altresì che il riferimento della nuova disciplina a quella dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può che essere assunto per intero, incluso il rapporto di 1 a 2,7 per i contributi imputati rispettivamente al lavoratore e all'ente di appartenenza, e rammenta che per i dipendenti pubblici il calcolo contributivo si applica dal 1° gennaio 1996.

Infine, sottolinea che l'ipotesi di un prelievo straordinario di solidarietà non può essere seccamente progressiva, in quanto si tratta di una pre-

stazione complementare, e ricorda che l'elevata prestazione previdenziale del titolare di carica elettiva è tale poiché più ampio è il periodo di assenza dal mercato del lavoro, e di conseguenza è minore la pensione primaria maturata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la puntuale disamina, dalla quale già sono emersi elementi sui quali è opportuno un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, che reca un complesso di misure in materia finanziaria. Ravvisa gli aspetti di competenza della Commissione negli articoli 8, 9, 11 e 12.

L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. I soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità. Dopo aver ricordato gli scopi per i quali il suddetto Fondo è stato istituito, riterrebbe più opportuno destinare tali risorse piuttosto che al finanziamento delle politiche passive del lavoro al potenziamento delle politiche attive, con il relativo incremento del Fondo per le politiche attive. Il successivo articolo 11 introduce un'ulteriore tipologia di intervento per il Fondo per la crescita sostenibile e prevede un incremento delle risorse del medesimo Fondo per il 2018, destinato a finanziamenti in favore di imprese con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentino rilevanti difficoltà finanziarie per il mantenimento dei livelli occupazionali. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 9, che irrobustisce il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e 12, che stabilisce un incremento del finanziamento connesso al completamento della procedura di cessione del «gruppo Alitalia». Infine, l'articolo 20, comma 5, lettera *a*), prevede una riduzione, per il 2017, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro pari a 224,5 milioni di euro. Annuncia la presentazione di una proposta di parere di segno favorevole pur con l'invito rivolto alla Commissione di merito volto a potenziare le politiche attive.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), dopo aver fatto riferimento alle considerazioni emerse nel corso delle recenti audizioni dei rappresentanti sindacali dell'ILVA dinanzi alla Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle crisi aziendali, chiede delucidazioni sulla mancata erogazione

dei fondi impegnati per il risanamento di tale azienda. Si sofferma altresì sugli interventi adottati in materia pensionistica nel 2011 e 2012, che richiedono forti correttivi, riportando alcune fattispecie cui essi non hanno dato adeguate soluzioni. Lamenta inoltre che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato impiegato nel corso degli anni per finalità non omogenee; esprime dunque perplessità sulla proposta del relatore di destinare parte di tale Fondo alla promozione delle politiche attive.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo di riferire, già nella prossima seduta della Commissione, sulla modalità d'impiego del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nonché su eventuali residui del Fondo «opzione donna». Chiede altresì se i provvedimenti sull'APE sociale facciano emergere differenziali tra entità delle risorse destinate e numero dei beneficiari, anche in vista del prossimo disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Gatti ha presentato i testi 2 degli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(2266) ANGIONI ed altri. – *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE annuncia che alla scadenza del termine sono stati presentati 139 emendamenti e 5 ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2048, 2128, 2266**

G/2048-2128-2266/1/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento teso al riconoscimento della figura di *caregiver* familiare;

preso atto che il testo unificato non contempla l'intervento dello Stato in questioni delicate come il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

ricordato che il disegno di legge cofirmato dalla sottoscritta prevedeva la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in favore del familiare convivente;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza atte al riconoscimento di un prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 100 per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2048-2128-2266/2/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento in materia di riconoscimento della figura di *caregiver* familiare;

ricordato che il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento le cosiddette «ferie solidali», ovvero la possibilità che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le proprie ferie maturate ai

colleghi che necessitano di assistere figli minori bisognosi di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano;

constatato che tale facoltà, in alcuni ambiti, stenta a decollare a causa di diverse problematiche spesso riscontrate nel settore privato, come impedimenti di natura contabile o contrattuale, ecc.;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza atta a semplificare e favorire l'istituto delle «ferie solidali».

G/2048-2128-2266/3/11

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266,

premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo permanente che abbia la finalità di sostenere il ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

G/2048-2128-2266/4/11

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266,

premesso che:

il principale obiettivo del riconoscimento giuridico della figura del *caregiver* familiare è quello di consentire la conciliazione della sua attività di assistenza al disabile con quella legata alla sua attività lavorativa e professionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire una intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni al fine della stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.

G/2048-2128-2266/5/11

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266,

premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e

assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo a:

destinare idonee risorse agli enti territoriali per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge.

Art. 01.

01.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01»

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del *care-giver* familiare.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (*Riconoscimento e tutela*). – 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "*caregiver familiare*" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura

del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). - 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. *Il caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). - 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di

cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di

cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi

sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). – 1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativo*). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

01.2

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GATTI, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del *care-giver familiare*».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - *(Riconoscimento e tutela)*. – 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

Art. 2. - *(Definizione di caregiver familiare)*. – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a

causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata, necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). - 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). - 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 3, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativo*). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni an- nuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle dispo- sizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie de- stinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffi- ciale*».

Art. 1.

1.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«Art. 1. – (*Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 mag- gio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei caregiver familiari*) - 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosuf- ficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di pren- dersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "*caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004. n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla

data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.2

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei caregiver familiari*) - 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ri-

conosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui al comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di

cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredata di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti

legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Consequentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura

non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). – 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). – 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver fa-

miliare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2. secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi

ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). – 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativa*). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.4

ANITORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di relazioni».

1.5

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica, al sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

1.6

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Lo Stato», fino a: «gravi,», con le seguenti: «Lo Stato riconosce la cura non gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia o infermità,».

1.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Lo Stato riconosce», *con le seguenti:* «La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela»;

b) *dopo le parole:* «nei confronti di persone», *aggiungere le seguenti:* «non autosufficienti»;

c) *dopo le parole:* «di malattia, infermità o disabilità gravi», *inserire le seguenti:* «non in grado di prendersi cura di sé»;

d) *sopprimere le parole:* «affettive e»;

e) *dopo la parola:* «collettività», *sostituire le parole:* «la tutela», *con le seguenti:* «rimuove ogni ostacolo».

1.8

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce», *con le seguenti:* «La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «l'attività di cura», inserire le seguenti: «e di assistenza»;*
- b) *dopo la parola: «prestata», inserire la seguente: «volontariamente»;*
- c) *sostituire le parole: «ne riconosce il», con le seguenti: «in considerazione del»;*
- d) *sostituire la parola: «trae», con le seguenti: «da essa derivano per»;*
- e) *dopo la parola: «collettività», inserire la seguente: «e»;*
- f) *sostituire le parole: «conciliarla alle», con le seguenti: «consentirne un esercizio compatibile con le»;*
- g) *dopo la parola: «lavorativa», inserire le seguenti: «del suo prestatore».*

1.9

LUMIA, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

1.10

GATTI, GRANAIOLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e gratuita».

1.11

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.12

ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti di persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti».

1.14

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «di malattia, infermità o disabilità gravi», inserire le seguenti: «non in grado di prendersi cura di sé».

1.15

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettive e».

1.16

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la parola: «collettività», sostituire le seguenti: «la tutela» con le parole: «rimuove ogni ostacolo».

1.17

ANITORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell'Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, in particolare alla lettera x) del Preambolo ed all'articolo 19, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 5, 8, 9 e 39, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare agli articoli 14, 16 e 22,

in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio contesto e veder sostenute, supportate e valorizzate le persone che la sostengono e le forniscono un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, piena partecipazione ed inclusione sociale nell'ambito del proprio progetto individuale di vita».

1.18

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell'Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione ed inclusione sociale ed al diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità ed a un degno ed adeguato livello di qualità di vita».

1.0.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

Art. 1-ter.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

Art. 1-quater.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, deve esibire:

a) il certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

b) la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) la dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti dalla presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle recate dall'allegato A alla presente legge. Lo stato di non autosufficienza è certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sia pari a 0 punti;

e) documenti che attestino la cittadinanza italiana del *caregiver* e del familiare assistito».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.0.2

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle prestazioni assistenziali)

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai *caregivers* familiari, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.0.3

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di caregiver familiare)

1. Il *caregiver* familiare è la persona che volontariamente assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità gravi. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare» e sostituire la rubrica con la seguente: «(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver)».

Art. 2.**2.1**

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*) – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*) – 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici

giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*) – 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*) – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*) – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c*), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*) – 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativa*) – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*) - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.2

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). - 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare" al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso».

2.3

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers). – 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 1 milione di euro per l'anno 2017. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4. Il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è destinato all'attuazione delle seguenti finalità:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza e di inclusione sociale;

c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver* familiare;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari».

2.4

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua».

2.5

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale

del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso».

2.7

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.8

RIZZOTTI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, Serafini, Cassinelli, Mario MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,» inserire la seguente: «garantiscono»;*

b) *alla parola: «identificano» premettere la congiunzione: «e».*

2.9

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili»;*

2) *sostituire lo parola: «assicurare», con la seguente: «garantire»;*

b) *sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:*

«a) problematiche dell'assistito, bisogni assistenziali, cure necessarie, criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative gratuite non gestite dal terzo settore al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante lo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

c) supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire ed evitare rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) assistenza in caso di emergenza personale segnalata dal caregiver;»

c) *sopprimere la lettera h);*

d) *alla lettera i), sopprimere le parole: «consulenze e».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

1-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

1-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinqüies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente*: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente*: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole*: «nella misura del 96 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «nella misura dell'82 per cento».

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinqüies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1-*septies*. Le modifiche introdotte dai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

2.10

FAVERO, ANGIANI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «identificano», *con le seguenti*: «riconoscono, promuovono e sostengono».

2.11

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «i caregivers che volontariamente», con le parole: «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua»;

b) ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare», ovunque ricorrano;

2) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare».

2.12

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «i caregivers che volontariamente», con le seguenti: «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

c) ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare», ovunque ricorrano.

2) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare».

2.13

ORELLANA, URAS, MOLINARI, PANIZZA, BENCINI

Al comma 1 e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «Caregivers», con le seguenti: «Prestatori gratuiti di cura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), e ovunque ricorra sostituire la parola: «caregiver», con le seguenti: «prestatore gratuito di cura».

2.14

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, dopo la parola: «caregivers», inserire la seguente: «familiari».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettere c), d) e g), dopo la parola: «caregivers», inserire la seguente: «familiare»;

b) alla rubrica, dopo la parola: «caregiver», inserire la seguente: «familiari».

2.15

LUMIA, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sopprimere la parola: «volontariamente».

2.35

ORELLANA, URAS, MOLINARI, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, sostituire la parola: «volontariamente», con la seguente: «gratuitamente».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «Prestatore», sostituire la parola: «Volontario», con la seguente: «gratuito», e alla rubrica, sostituire la parola: «Volontario», con la seguente: «gratuito».

2.16

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a persone non autosufficienti», con le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1».

2.17

SACCONI

All'articolo 2, alinea, sostituire le parole: «non autosufficienti», con le seguenti: «di cui all'articolo 1».

2.18

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «puntuale», aggiungere la seguente: «, comprensibile».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a):*

- 1) *sostituire la parola: «problematiche» con la seguente: «condizioni»;*
- 2) *espungere la parola: «diverse»;*
- 3) *sostituire le parole: «che possono essere di» con le seguenti: «per»;*

b) *alla lettera b):*

- 1) *sostituire la parola: «elementi» con le seguenti: «competenze e pratiche»;*
- 2) *sostituire le parole: «allo svolgimento delle azioni» con le seguenti: «per lo svolgimento delle attività»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «il suo domicilio» con le seguenti: «il domicilio dell'assistito»;*

d) *alla lettera g), sostituire la parola: «assicurandogli» con le seguenti: «assicurando loro»;*

e) *alla lettera i), sostituire le parole: «per l'adattamento dell'ambiente domestico» con le seguenti: «per adeguare l'ambiente domestico alle esigenze»;*

f) *alla lettera l), prima della parola: «domiciliarizzazione» inserire la seguente: «la» e dopo le parole: «personale medico e» inserire la seguente: «con».*

2.19

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.20

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.21

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

Conseguentemente,

*al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);»*

2.22

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

2.23

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del caregiver»*

b) *alla lettera l), sopprimere le parole da: «compatibilmente», fino alla fine della lettera.*

2.24

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

A comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del caregiver»

2.25

ANITORI

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e con necessità di sostegno intensivo»

2.26

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) la domicilia-rizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);»

2.27

SACCONI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.28

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.29

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.30

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma ,1 lettera l), sopprimere le parole da: «compatibilmente», fino alla fine della lettera.

2.31

SACCONI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali».

2.32

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori nell'ambito delle competenze regionali».

2.33

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) specifiche misure di sostegno ed incentivazione per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza».

2.34

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali».

Art. 3.**3.1**

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

«Art. 3. – (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). – 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. – (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). – 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. – (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti al/a mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. – (*Delega al Governo*). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a

carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). – 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativo*). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*entrata in vigore*). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.2

GATTI, GRANAIOLA

*Sopprimere l'articolo.***3.3**

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver familiare)*

1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, il caregiver familiare è la persona che si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di patologie, infermità o disabilità gravi, necessita di sostegno intensivo e a lungo termine.

2. L'assistito di cui al comma 1 deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del *caregiver* familiare salvo i casi abbia difficoltà o impossibilità di autodeterminarsi. In tali casi il consenso è espresso dal curatore, tutore o amministratore di sostegno.

3. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura».

3.4

ANITORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il *caregiver* familiare è colui che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi. Il sostegno prestato dal *caregiver* familiare, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della

persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la assiste nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura. Nello svolgimento della attività il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

3.5

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1 sostituire le parole: «Ai soli fini di eventuali diritti» con le seguenti: «Ai soli fini del riconoscimento di eventuali benefici».*

2) *Al comma 2 sostituire la parola: «precedente» con la seguente: «1».*

3.6

ORELLANA, URAS, MOLINARI, FRAVEZZI, PANIZZA, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale», con le seguenti: «del riconoscimento di diritti economici e tutele previdenziali, assicurative, per malattie e del reddito di competenza dello Stato, i cui oneri sono individuati dalla legge di bilancio annuale».

3.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «di eventuali», con la parola «dei».

3.8

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «eventuali diritti», con lo seguente: «diritti»;*

b) *sostituire le parole*: «la persona che gratuitamente si prende cura», *con lo seguente*: «la persona che si prende cura».

3.9

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole*: «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», *con le seguenti*: «si definisce *caregiver* la persona che si prende cura».

2) *sopprimere le parole da*: «per almeno», *fino alla fine del comma*.

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente*: «*caregiver*»;

c) *sopprimere il comma 3*;

d) *al comma 4, sostituire le parole*: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente*: «*caregiver*»;

e) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti*;

«4-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-ter e 4-quater.

4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali», sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

4-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente*: «*caregiver*».

3.10

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», *con le seguenti:* «si definisce *caregiver* la persona che si prende cura».

2) *sopprimere le parole da:* «per almeno», *fino alla fine del comma.*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «*caregiver*»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «*caregiver*».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «*caregiver*».

3.11

RIZZOTTI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, BRUNI, SERAFINI, CASSINELLI, Mario MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona», *con le seguenti:* «si riconosce il ruolo di Prestatore Volontario di Cura alla persona».

3.12

LUMIA, D'ADDA, FAVERO

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», *con la seguente* «*prestatore di cura*».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», *con la seguente:* «*prestatore di cura*».

3.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrono, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983. n. 184»;

all'articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «prestatore di cura familiare»

3.14

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All'articolo 3, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

3.15

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Definizione di caregiver familiare)»;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare».*

3.16

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver familiare*, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6»;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-ter. Il *caregiver familiare*, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che

forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

sopprimere i commi 3 e 4.

3.17

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno al reddito)

1. Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, non titolare di reddito ovvero titolare di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, può richiedere un contributo mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 9000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE della situazione economica familiare del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.18

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele per malattie)

1. Al *caregiver*, come individuato dalla presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.19

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Pensionamento anticipato)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver*, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, valevole ai fini del trattamento pensionistico.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.20

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Diritto al lavoro)

1. Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.21

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con lo seguente: «caregiver».

3.22

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere la parola: «volontario», ovunque ricorra.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere la parola: «volontario», ovunque ricorra.

3.24

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

3.25

RIZZOTTI, FLORIS, BRUNI, Mariarosaria ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, Mario MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il secondo grado», con le seguenti: «entro il terzo grado».

3.26

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.27

SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia» a: «5 febbraio 1992, n. 104,», con le seguenti: «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) invalidità;

b) handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) disabilità grave».

3.28

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia», a: «5 febbraio 1992, n. 104,» con le seguenti: «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) invalidità;*
 - b) handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
 - c) disabilità grave».*
-

3.29

SACCONI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «invalido civile», con le seguenti: «invalido, anche per causa di lavoro,».

3.30

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «invalido civile», con la seguente: «invalido».

3.31

SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo

76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.32

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.33

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.34

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni».

3.35

SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.36

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.37

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore settimanali», con le seguenti: «150 ore mensili».

3.38

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore» con le seguenti: «20 ore».

3.39

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. l'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-ter. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4.*

3.40

SACCONI

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» *aggiungere le seguenti:* «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.41

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» inserire le seguenti: «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

3.42

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.43

ANITORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, curatore o amministratore di sostegno».

3.44

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-ter e 4-quater.

4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.45

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3.

3.46

BAROZZINO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 3.

3.47

GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

3.48

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Sopprimere il comma 3.

3.49

ANITORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, il coniuge o i figli, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito».

3.50

SACCONI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «fatta eccezione per i genitori», aggiungere le seguenti: «e del coniuge»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il decreto di cui all'articolo 4 disciplina altresì i casi di particolare gravità per i quali è riconosciuta la facoltà di altri familiari lavoratori, diversi dal Prestatore Volontario di Cura, di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3.51

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 3, dopo le parole: «per i genitori», inserire le seguenti: «, per il coniuge, per una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.».

3.52

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali altresì operano periodicamente gli opportuni controlli sul suo operato» .

3.0.1

RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, BRUNI, Mariarosaria ROSSI, CASSINELLI, Mario MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, in particolare dei seguenti atti:

a) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee;

b) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare" e per l'assistito;

c) apposita tessera di riconoscimento come prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare" stesso».

3.0.2

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di *caregivers* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extra scolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregivers* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego».

Art. 4.**4.1**

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere l'articolo.

4.3

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga du-

rata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analogo assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «90» con la seguente: «novanta»;*
 - b) *sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;*
 - c) *dopo le parole: «con decreto», inserire le seguenti: «avente natura non regolamentare»;*
 - d) *dopo le parole: «di cui all'articolo 3», inserire le seguenti: «nonché le modalità di manifestazione del consenso da parte dell'assistito».*
-

4.4

RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, CASSINELLI, Mario MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con il seguente: «30 giorni».

4.5

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute», inserire le seguenti: «e sentite le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone che svolgono l'attività di assistenza e di cura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1».

4.6

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute», inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «Caragiver familiare».

4.8

ANITORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione dei requisiti il decreto individua le modalità di valutazione e quantificazione della necessità di sostegno intensivo e a lungo termine che ne consentano la graduazione tenuto conto delle patologie, infermità o limitazioni gravi, del correlato impegno assistenziale, del contesto ambientale e dei servizi.».

4.9

RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, CASSINELLI, Mario MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono individuate le procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte

a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura ed assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

4.10

ORELLANA, URAS, MOLINARI, FRAVEZZI, PANIZZA, BENCINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con decreto l'istituzione di un Fondo speciale destinato a garantire i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a complessivi 25 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.11

RIZZOTTI, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MANDELLI, ZUFFADA, Mario MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la formazione del prestatore volontario di cura alla persona. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le risorse finanziarie necessarie per alimentare il Fondo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e le modalità con cui enti e associazioni di volontariato, riconosciuti dalla Regione in cui essi hanno sede, possono richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione di risorse per l'organizzazione di corsi per prestatore volontario di cura della persona. Il decreto definisce altresì

i principi e i criteri che il Ministero adotta per la valutazione delle richieste e per l'assegnazione delle risorse annualmente disponibili».

4.12

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA,
MATTESINI, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio dell'assistito di cui all'articolo 3».

4.0.1

ANITORI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti ed effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia».

4.0.2

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri incarica l'Istituto Nazionale di Statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia».

4.0.3

SACCONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.4

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, Elena FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.5

FAVERO, D'ADDA, MATTESINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del Prestatore Volontario di Cura, è istituita, in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del Prestatore Volontario di Cura, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare».

4.0.6

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche

croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per i prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, FALANGA, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche

croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.8

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivazione del part-time)

1. I lavoratori dipendenti cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura di cui all'articolo 3 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2. La richiesta di cui al comma 1 non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro prevedono specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

6. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

4.0.9

BAROZZINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis.

(Rideterminazione ISEE)

1. Nelle more di un processo di revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159, nel regolamento stesso sono recepite disposizioni volte al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non autosufficienza;

3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei *caregiver* familiari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 95, le parole: "19 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento".

4.0.10

PETRAGLIA, BAROZZINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazioni per assistenza alla non autosufficienza)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*) aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento".

4.0.11

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile)

1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le

previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

d) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

e) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

f) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

4.0.12

ANITORI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del Prestatore Volontario di Cura, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di Prestatore Volontario di Cura, inserito in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti normativi per attività extrascolastiche ai sensi del regio-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione del prestatore Volontario di Cura al termine della sua attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni favorisce la stipula di intese e di accordi tra le associazioni, al fine di garantire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare».

4.0.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, Luigi MARINO, Mario MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, Maurizio ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2858**Art. 2.****2.10 (testo 2)**

GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili.».

2.11 (testo 2)

GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista.».

2.12 (testo 2)

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge. I parametri per la liquidazione sono utilizzati esclusivamente in sedi di contenzioso.».

Plenaria**352^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI informa che è pervenuto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della 1^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), ritenendo che le risorse recuperate sul Fondo per la formazione e l'occupazione debbano essere destinate a ulteriori interventi di salvaguardia, preannuncia che il proprio Gruppo presenterà emendamenti in tal senso nella Commissione di merito. Con riguardo all'istituto dell'APE *social*, considera necessario un intervento che possa essere inserito nel provvedimento in esame per recuperare le ri-

sorse attualmente disponibili orientandole a scopi specifici. Analoghe osservazioni formula con riferimento alle risorse rese disponibili dal programma «Opzione donna».

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) sottolinea che circa il 70 per cento delle richieste di accesso all'APE *social* non sono state soddisfatte per motivi difficilmente accettabili e chiede pertanto che la Commissione ascolti sul tema il Presidente dell'INPS. Lamenta che nel decreto-legge non sia prevista un'adeguata destinazione del residuo del prestito di 800 milioni di euro, impegnato nel 2015 per il risanamento dell'ILVA.

Il relatore ICHINO (*PD*) riconosce che si potrebbe sollecitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di destinare particolari risorse del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione a determinate finalità, particolarmente meritevoli di attenzione.

Il presidente SACCONI ribadisce l'eccezionalità della situazione della siderurgia italiana e, in particolare, della città di Taranto, ritenendo il provvedimento in esame uno strumento adeguato per interventi in deroga. Riguardo all'APE *social*, riconosce l'opportunità di un intervento legislativo che possa orientare l'attività amministrativa dell'INPS.

Il relatore ICHINO (*PD*), pur concordando con l'opportunità di dare indicazioni circa la riutilizzazione di circa 200 milioni di euro derivanti dall'APE *social*, evidenzia tuttavia la necessità di non avanzare proposte che eccedano il contenuto del decreto-legge.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) auspica che le risorse residue dell'APE *social* possano essere destinate ad un fondo vincolato e che possano essere impegnati utilmente anche i fondi ancora non erogati per il risanamento dell'ILVA e del territorio di Taranto.

Il presidente SACCONI chiede al relatore di formulare una proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito, richiamando la necessità di un voto entro la giornata di domani, mercoledì 25 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2888) Deputato RICHETTI ed altri. – Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI, nell'informare che l'espressione del parere dovrà essere resa al più tardi la prossima settimana, fatti salvi ovviamente i tempi della sessione di bilancio, concorda con l'impostazione del relatore Berger, richiamando gli effetti del passaggio dall'autodichia alla legge ordinaria, soprattutto per quanto riguarda il conseguente diritto al ricongiungimento di tutti i periodi assicurativi e contributivi. Invita a tenere in considerazione le posizioni reddituali di chi gode di trattamenti pensionistici plurimi, nelle ipotesi denegate di ricalcolo contributivo o di prelievo straordinario con effetti retroattivi. Si sofferma sulle modalità con cui la giurisprudenza costituzionale limita gli interventi retroattivi.

Il senatore ICHINO (*PD*), pur concordando con il relatore Berger e il Presidente, invita a considerare discipline pregresse sull'erogazione dei vitalizi che hanno mostrato in passato un abuso nell'esercizio del potere di autodichia delle Camere, producendo ulteriori degenerazioni a livello regionale. Fa riferimento, in particolare, al contenzioso che vede impegnata la regione Lazio, a seguito della riforma con effetti retroattivi della disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali. Chiede che nella proposta di parere del relatore si dia conto di queste istanze di equità, che sono emerse nel corso degli anni.

La senatrice GATTI (*Art. I-MDP*) domanda al relatore chiarimenti sui fondi cui sono destinati i contributi dei parlamentari a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Si associa alla richiesta la senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), che pone anche quesiti sulla gestione dei vitalizi dei parlamentari con più legislature.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) giudica il provvedimento confuso e di difficile applicazione e sollecita una disamina specifica e puntuale delle differenti fattispecie, anche al fine di prevenire inutili polemiche.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ricostruire sinteticamente quanto emerso nelle audizioni tenute nella Commissione di merito, sottolinea che un provvedimento retroattivo è sempre fonte di ingiustizie e, in alcuni casi, può manifestarsi come palesemente incostituzionale. Invita a considerare la normativa sull'indennità e sui vitalizi del Parlamento europeo, ribadendo i profili di contraddittorietà presenti nel testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana convocata per domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

99^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili: rinvio dell'espressione del parere.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 24 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

61^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 10,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459): osservazioni favorevoli.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

82^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) (n. 431): parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori

(Deliberazione di una proroga del termine)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera e con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Propone pertanto che il termine della predetta indagine sia prorogato al 31 dicembre 2017.

La Commissione delibera quindi la proroga del termine al 31 dicembre 2017.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori

Audizione di rappresentanti dell'associazione «Aiutiamo le Famiglie» (A. le F.) Associazione Europea per la Tutela dei Diritti delle Famiglie e della rappresentante della campagna nazionale «Nidi violati»

(Svolgimento e conclusione)

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, avverte che sono presenti per l'Associazione «Aiutiamo le Famiglie» (A. le F.) Associazione Europea per la Tutela dei Diritti delle Famiglie, il dottor Massimo Rosselli del Turco, *Presidente*, e il dottor Stefano Boschi, *psicoterapeuta, ricercatore in psicoterapia breve integrata e psicosomatica*; è altresì presente la dottoressa Antonella Della Pina, *rappresentante della campagna nazionale «Nidi Violati»*.

Antonella Della Pina, *rappresentante della campagna nazionale «Nidi Violati»*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Stefano BOSCHI, *psicoterapeuta, ricercatore in psicoterapia breve integrata e psicosomatica, rappresentante dell'Associazione Aiutiamo le famiglie (A. le F.) Associazione europea per la tutela dei diritti delle famiglie*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, da lettura integrale del contributo scritto inviato dalla dottoressa Barbara CAMILLI, *Presidente dell'Associazione Psicologia Utile di Novara*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Loredana LUPO (*M5S*), a più riprese, Francesco PRINA (*PD*), Giuseppe ROMANINI (*PD*) e Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *presidente*, a più riprese.

Stefano BOSCHI, *psicoterapeuta, ricercatore in psicoterapia breve integrata e psicosomatica, rappresentante dell'Associazione Aiutiamo le famiglie (A. le F.) Associazione europea per la tutela dei diritti delle famiglie*, e Antonella Della Pina, *rappresentante della campagna nazionale «Nidi Violati»*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *presidente*, ringraziando gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 ottobre 2017

Plenaria

331^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede a un'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 123 del 2007. Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 24 ottobre 2017

**Plenaria
6^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
CASINI*

La seduta inizia alle ore 10,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta ed altresì che sia attivata la trasmissione diretta della stessa sulla *web tv*.

Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Pignatone – accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Rodolfo Maria Sabelli e dai sostituti procuratori dottor Stefano Pesci e dottoressa Maria Sabina Calabretta – svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor PIGNATONE effettua la propria relazione introduttiva.

Su richiesta dell'audito, il PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 10,52 alle ore 10,58).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pongono domande agli auditi il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), i deputati VIL-LAROSA (*M5S*), CAPEZZONE (*Misto-DI*), PAGLIA (*SI-SEL-POS*) e TANCREDI (*AP-CpE-NCD*), i senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e MARTELLI (*M5S*), il deputato DAL MORO (*PD*), la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), i deputati MELONI (*FdI-AN*) e BRUNETTA (*FI-PdL*), il senatore TOSATO (*LN-Aut*), i deputati TABACCI (*DeS-CD*), ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*) e SIBILIA (*M5S*).

I dottori PIGNATONE, SABELLI, PESCI e CALABRETTA rispondono ai quesiti posti.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 12,26 alle ore 12,38).

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che viene pubblicata in allegato al resoconto la deliberazione di acquisizione della documentazione, assunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 ottobre scorso, con la quale viene dato mandato al personale della Guardia di Finanza, addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, di procedere all'informatizzazione della documentazione acquisita e alla indicizzazione della stessa.

La seduta termina alle ore 12,40.

ALLEGATO

Deliberazione di acquisizione della documentazione

*(adottata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 ottobre 2017)*

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, preso atto della prassi seguita da altre Commissioni parlamentari d'inchiesta nel corso dell'attuale legislatura in ordine alle modalità di informatizzazione della documentazione,

delibera

di dare mandato al personale del nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario dalle ore 12,40 alle ore 12,55

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

